

## II

(Atti non legislativi)

## ORIENTAMENTI

## INDIRIZZO (UE) 2021/830 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 marzo 2021

**relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) Per adempiere ai propri compiti ai sensi dei trattati, la Banca centrale europea (BCE) necessita della segnalazione di informazioni statistiche sul bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito gli «Stati membri dell'area dell'euro»). Tali informazioni forniscono alla BCE un quadro statistico esaustivo degli andamenti monetari negli Stati membri dell'area dell'euro che sono considerati come un unico territorio economico. Informazioni statistiche sufficientemente dettagliate sono necessarie anche per garantire la costante utilità analitica degli aggregati monetari dell'area dell'euro e delle controparti per la conduzione di analisi macroprudenziali e strutturali a livello dell'Unione.
- (2) La raccolta di informazioni statistiche presso le banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere armonizzata in tutta l'area dell'euro. Di conseguenza, è necessario stabilire norme comuni per la raccolta e la segnalazione di tali informazioni. È importante garantire che tali norme non comportino un onere eccessivo di segnalazione per le BCN. Le BCN dovrebbero, pertanto, segnalare tali informazioni statistiche alla BCE utilizzando le informazioni statistiche raccolte in conformità al Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) <sup>(1)</sup>, al Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) <sup>(2)</sup> e al Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/39) <sup>(3)</sup>. La BCE può utilizzare le informazioni statistiche segnalate in virtù del presente indirizzo in conformità al Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (3) Talune definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 (BCE/2013/43) sono altresì rilevanti ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi.
- (4) Le IFM che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono tenute a segnalare le informazioni statistiche relative ai propri bilanci alla banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro in cui sono residenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). È pertanto necessario definire i formati e le procedure a cui le BCN devono uniformarsi al fine di segnalare alla BCE le informazioni statistiche ricavate dalle

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73, del 3.3.2021, pag. 16).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell'area dell'euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 94).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

informazioni raccolte presso gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e dai bilanci delle BCN stesse. Inoltre, a fini di segnalazione statistica, la BCE dovrebbe ricavare dal proprio bilancio informazioni statistiche corrispondenti alle informazioni ricavate dalle BCN dai loro stessi bilanci.

- (5) Per consentire l'analisi degli andamenti monetari in base al tipo di IFM, la BCE compila statistiche sul bilancio aggregato dei fondi comuni monetari (FCM) e degli istituti di deposito diversi dalle banche centrali. Per ottenere tali statistiche per l'area dell'euro e per i singoli Stati membri dell'area dell'euro, la BCE raccoglie dalle BCN informazioni statistiche sulle attività e passività degli FCM.
- (6) Allo scopo di garantire che le informazioni statistiche relative al settore delle IFM segnalate alla BCE siano rappresentative di tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione di ogni Stato membro dell'area dell'euro, è opportuno stabilire norme comuni in materia di estrapolazione per le IFM di piccole dimensioni che siano state esentate da taluni obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) nonché ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). Per la stessa ragione, dovrebbero essere stabilite norme comuni in materia di estrapolazione per le IFM che sono state selezionate dalle BCN a titolo di campione in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).
- (7) Per meglio analizzare gli andamenti rispetto ai prestiti concessi dalle IFM alle società non finanziarie nell'area dell'euro e nei singoli Stati membri dell'area dell'euro, le BCN dovrebbero segnalare alla BCE, se disponibili, le informazioni statistiche sui prestiti delle IFM a società non finanziarie per attività economica.
- (8) A integrazione dell'analisi dell'andamento del credito nell'area dell'euro e nei singoli Stati membri dell'area dell'euro, le BCN dovrebbero fornire alla BCE informazioni sulle linee di credito delle IFM non utilizzate, disaggregate per settore istituzionale. Al fine di migliorare la comparabilità tra i diversi paesi, le BCN dovrebbero segnalare informazioni statistiche sulle linee di credito delle IFM non utilizzate che siano coerenti con le definizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> e nel Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) <sup>(6)</sup>.
- (9) La BCE ha necessità di monitorare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria attraverso le variazioni dei tassi d'interesse applicati dalle IFM ai depositi e prestiti riguardo alle famiglie e alle società non finanziarie. È pertanto necessario definire i formati e le procedure cui le BCN devono uniformarsi per la segnalazione di tali informazioni alla BCE, in conformità al Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).
- (10) L'Eurosistema ha necessità di utilizzare statistiche sulle voci di bilancio e sui tassi di interesse delle singole istituzioni finanziarie monetarie raccolte in conformità al Regolamento (UE) n. 2021/379 (BCE/2021/2) e del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) a fini di politica monetaria, stabilità finanziaria e politiche macroprudenziali, nonché per i compiti relativi alla vigilanza microprudenziale sugli enti creditizi negli Stati membri dell'area dell'euro. Le BCN dovrebbe pertanto essere tenute a segnalare alla BCE le necessarie statistiche sulle voci di bilancio (VdB) delle IFM su base individuale e sui tassi d'interesse applicati dalle IFM (TIFM) su base individuale.
- (11) Il 5 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha approvato un ampliamento del panel degli enti creditizi dell'area dell'euro per la trasmissione alla BCE di voci di bilancio su base individuale <sup>(7)</sup>, la cui trasmissione periodica inizia riguardo alle informazioni sul bilancio riferite al febbraio 2021. Al fine di attenuare l'onere di segnalazione più gravoso per le BCN derivante da tale ampliamento, è opportuno che gli obblighi relativi alla trasmissione delle informazioni sulle VdB su base individuale per tali enti creditizi siano limitati rispetto alla trasmissione delle informazioni sulle VdB su base individuale per gli enti creditizi inclusi nel panel prima del suo ampliamento (enti di base).
- (12) Al fine di integrare la tempestiva analisi degli andamenti monetari e creditizi, è opportuno che la BCE riceva le informazioni sulle VdB su base individuale e sui TIFM su base individuale contestualmente agli aggregati nazionali per gli enti di base la cui attività copre una quota significativa dei pertinenti indicatori aggregati. Al fine di evitare discontinuità nelle serie temporali delle VdB su base individuale e dei TIFM su base individuale e garantire la copertura continua degli aggregati nazionali degli enti di base, è opportuno che un nuovo ente creditizio risultante

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

<sup>(7)</sup> Cfr. le decisioni adottate dal Consiglio direttivo della BCE il 26 giugno 2020, disponibili nel sito internet della BCE all'indirizzo: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).

da una fusione, acquisizione o altra riorganizzazione societaria che coinvolga uno o più enti di base sia esso stesso un ente di base. Qualora uno Stato membro adotti l'euro, è necessario individuare quali enti creditizi residenti debbano essere enti di base ai fini dell'analisi tempestiva degli andamenti monetari e creditizi in tale Stato membro, tenendo conto anche dell'onere di segnalazione per la BCN competente.

- (13) In conformità all'articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), il Consiglio direttivo può decidere di delegare taluni poteri al Comitato esecutivo. In conformità ai principi generali in materia di delega, come sviluppati e confermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata, proporzionata e basata su criteri specifici. Di conseguenza, è opportuno prevedere che, qualora il Consiglio direttivo o il Comitato esecutivo conceda o revochi l'autorizzazione alle BCN ad applicare una determinata soglia ai bilanci degli enti creditizi dell'area dell'euro per i quali sono segnalati dati su base individuale alla BCE, tali organi valutino se tale applicazione comporti un onere di segnalazione sproporzionato per tali BCN.
- (14) La BCE aggiorna il Registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (*Register of Institutions and Affiliates Database*, «RIAD»), un deposito centrale di dati di riferimento sulle unità istituzionali rilevanti a fini statistici. I dati di riferimento per le IFM e le informazioni relative agli enti creditizi dell'area dell'euro per i quali le BCN segnalano i dati sulle VdB delle IFM su base individuale e sui TIFM su base individuale dalle BCN sono conservati nel RIAD conformemente all'Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) <sup>(8)</sup>. È pertanto opportuno precisare le informazioni che le BCN sono tenute a inserire e aggiornare nel RIAD in relazione agli enti creditizi dell'area dell'euro per i quali sono segnalati dati sulle VdB delle IFM su base individuale e sui TIFM su base individuale.
- (15) Al fine di ridurre l'onere di segnalazione complessivo, le informazioni statistiche raccolte ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) sono utilizzate per il regolare calcolo dell'aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi sottoposti al regime delle riserve minime della BCE, in conformità al regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) <sup>(9)</sup>. Affinché la BCE possa elaborare statistiche sulla disaggregazione dell'aggregato soggetto a riserva in base alle tipologie di passività, è necessario che le BCN segnalino alla BCE informazioni statistiche sull'aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi per i singoli Stati membri dell'area dell'euro. È altresì necessario che la BCE raccolga informazioni statistiche sul macrocoefficiente al fine di monitorare l'adeguatezza della detrazione forfettaria di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
- (16) Gli aggregati monetari dell'area dell'euro e le loro contropartite sono ricavati principalmente dai dati di bilancio delle IFM raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Tuttavia, gli aggregati monetari dell'area dell'euro comprendono non solo le passività monetarie delle IFM, ma anche le passività monetarie delle amministrazioni centrali e degli uffici dei conti correnti postali (post office giro institutions, POGI) che non appartengono al settore delle amministrazioni centrali. È pertanto necessario che le informazioni statistiche sugli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da istituzioni finanziarie non monetarie residenti nell'area dell'euro in conformità al regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39) siano segnalate alla BCE. Per lo stesso motivo, è necessario che le informazioni statistiche sulle passività monetarie delle amministrazioni centrali e sulle loro disponibilità in contanti e in titoli emessi da IFM dell'area dell'euro siano segnalate alla BCE. Di conseguenza, dovrebbero essere definiti i formati e le procedure per la segnalazione di tali informazioni alla BCE.
- (17) Per agevolare l'analisi della struttura e degli sviluppi del settore bancario dell'area dell'euro, le BCN segnalano gli indicatori finanziari strutturali degli enti creditizi in conformità ai modelli specificati nel presente indirizzo. Al fine di ridurre l'onere di segnalazione, le BCN dovrebbero avere la possibilità di rendere disponibili le informazioni in fonti di dati alternative, che possono essere utilizzate dalla BCE per ricavare gli indicatori necessari, previo accordo con la BCE.

<sup>(8)</sup> Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (*Register of Institutions and Affiliates Data*) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73, del 3.3.2021, pag. 1).

- (18) Il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup> modifica, tra l'altro, la definizione di «ente creditizio» di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 per includervi le imprese di investimento sistemiche le quali, nella misura in cui non svolgono attività conformi alle comuni norme, definizioni e classificazioni per la classificazione statistica degli istituti di deposito, non sono IFM. Di conseguenza, il regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) distingue, nell'ambito degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, gli enti creditizi classificati nel settore delle IFM dagli enti creditizi diversi dalle IFM. Per consentire alla BCE di monitorare efficacemente le attività degli enti creditizi, è necessario che le informazioni raccolte dalle BCN presso enti creditizi diversi dalle IFM ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) siano trasmesse alla BCE.
- (19) Al fine di garantire l'accuratezza e la qualità delle informazioni statistiche raccolte dalla BCE, è necessario prevedere il monitoraggio, la verifica e, se del caso, la revisione delle informazioni statistiche segnalate dalle BCN. Per gli stessi motivi, le BCN dovrebbero fornire spiegazioni alla BCE in relazione alle revisioni che migliorino sensibilmente le informazioni statistiche segnalate oppure ove richiesto dalla BCE.
- (20) L'articolo 5 dello statuto del SEBC, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito gli «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro») che intendono adottare l'euro dovrebbero elaborare e attuare misure per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE in preparazione di tale adozione dell'euro. Di conseguenza, l'applicazione del presente indirizzo può essere estesa alle BCN degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro per un periodo di riferimento prestabilito se del caso. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di ottenere un quadro completo delle informazioni statistiche raccolte e di condurre analisi pertinenti, le BCN degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che adottano l'euro dovrebbero essere tenute a fornire alla BCE informazioni statistiche relative a un determinato periodo precedente all'adozione dell'euro e alla loro adesione all'Unione.
- (21) Affinché la BCE possa svolgere i propri compiti, è opportuno che le BCN segnalino le informazioni statistiche richieste entro determinate date. A tale scopo e per maggiore chiarezza nei confronti delle BCN, è opportuno che le BCN segnalino anche in conformità al calendario di segnalazione comunicato alle BCN dalla BCE.
- (22) Dovrebbero essere stabilite regole comuni per la pubblicazione, ad opera delle BCN, delle informazioni statistiche relative al bilancio delle IFM da segnalare ai sensi del presente indirizzo, onde garantire la corretta divulgazione dei relativi aggregati chiave rilevanti per il mercato.
- (23) È opportuno predisporre un metodo comune di trasmissione delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per tutte le BCN. Di conseguenza, il SEBC dovrebbe approvare e specificare un formato elettronico di trasmissione armonizzato.
- (24) È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da alterare l'assetto concettuale sottostante, o da incidere sull'onere di segnalazione. Di conseguenza, il Comitato esecutivo della BCE dovrebbe poter apportare tali modifiche di natura tecnica e, nel seguire tale procedura, dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche.
- (25) Al fine di attuare la decisione adottata dal Consiglio direttivo il 5 giugno 2020 in relazione all'ampliamento del panel per le statistiche sulle voci di bilancio, è necessario che le BCN, tengano conto del gruppo ampliato degli enti creditizi dell'area dell'euro per la trasmissione periodica alla BCE delle statistiche sulle VdB su base individuale a partire dal periodo di riferimento di febbraio 2021. Pertanto, le BCN dovrebbero individuare gli enti creditizi per i quali devono essere segnalati i dati sulle VdB delle IFM su base individuale e sui TIFM su base individuale in conformità all'ambito di applicazione del presente indirizzo. Poiché l'Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea <sup>(11)</sup> sulle statistiche monetarie e finanziarie continua ad applicarsi fino al 1° febbraio 2022, è necessario prevedere in virtù del presente indirizzo obblighi di segnalazione transitori fino al 1° febbraio 2022. È altresì necessario che le BCN segnalino tali informazioni nel rispetto degli obblighi di tempestività di cui al presente indirizzo per tale periodo.
- (26) Inoltre, alla luce delle modifiche apportate alla definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 che si applicano a decorrere dal 26 giugno 2021, è necessario prevedere obblighi di segnalazione transitori per le BCN in relazione alle voci di bilancio degli enti creditizi diversi dalle IFM per il periodo dal 26 giugno 2021 al 1° febbraio 2022.

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) n. 2019/2033/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

- (27) Al fine di garantire l'efficacia della raccolta e dell'analisi delle informazioni statistiche, le BCN dovrebbero conformarsi alle disposizioni del presente indirizzo a decorrere dalla medesima data di applicazione dei nuovi obblighi di segnalazione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Il presente indirizzo dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° febbraio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

#### SEZIONE 1

### OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi di segnalazione per le BCN relativi alle informazioni statistiche da segnalare sulle voci di bilancio e sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), sulle voci di bilancio degli enti creditizi diversi dalle IFM, sulle riserve obbligatorie minime e sugli indicatori finanziari strutturali degli enti creditizi, nonché relativi alle informazioni statistiche sugli uffici dei conti correnti postali e sulle amministrazioni centrali necessarie per la compilazione degli aggregati monetari e delle contropartite. In particolare, il presente indirizzo precisa le informazioni che le BCN devono segnalare alla BCE, il trattamento di tali informazioni, la frequenza e la tempistica di tale segnalazione e le norme applicate a tale segnalazione.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) <sup>(12)</sup> e all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/39) <sup>(13)</sup>.

Si applicano altresì le seguenti definizioni:

- 1) per «informazioni statistiche» si intendono le informazioni statistiche come definite all'articolo 1, punto 11), del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio <sup>(14)</sup>;
- 2) per «periodo di produzione» si intende il periodo che intercorre tra le date stabilite ai sensi del presente indirizzo per la segnalazione delle informazioni statistiche dalle BCN alla BCE e la chiusura della ricezione dei dati da parte della BCE;
- 3) per «aggregato soggetto a riserva» si intende l'«aggregato soggetto a riserva» come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
- 4) per «periodo di mantenimento» si intende il «periodo di mantenimento» come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell'area dell'euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 94).

<sup>(14)</sup> Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

## SEZIONE 2

## VOCI DI BILANCIO DELLE IFM

## Articolo 3

**Informazioni statistiche da segnalare su voci di bilancio delle banche centrali**

1. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti voci di bilancio del settore delle autorità bancarie centrali:
  - a) le consistenze in essere di fine mese specificate nella tabella 1 contenuta nell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione dei seguenti elementi:
    - i) passività per depositi segnalate unicamente da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva;
    - ii) posizioni infragruppo;
    - iii) prestiti sindacati;
    - iv) posizioni di cash pooling nozionale;
    - v) quote/partecipazioni in FCM emesse;
    - vi) disaggregazioni per scadenza dei prestiti denominati in euro a società non finanziarie;
    - vii) disaggregazioni per scadenza e finalità dei prestiti denominati in euro a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
    - viii) disponibilità proprie in titoli;
  - b) le consistenze in essere di fine trimestre specificate nelle tabelle 2, 3 e 4 contenute nell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);
  - c) le consistenze in essere di fine mese e di fine trimestre specificate nella tabella 1 contenuta nell'allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;
  - d) le consistenze in essere di fine trimestre specificate nella tabella 3 contenuta nell'allegato II, parte 1, del presente indirizzo;
2. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sugli aggiustamenti da rivalutazione del settore delle autorità bancarie centrali:
  - a) gli aggiustamenti mensili da rivalutazione specificati nella tabella 1A contenuta nell'allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione di:
    - i) posizioni infragruppo;
    - ii) prestiti sindacati;
    - iii) posizioni di cash pooling nozionale;
    - iv) quote/partecipazioni in FCM emesse;
    - v) disaggregazioni per scadenza dei prestiti denominati in euro a società non finanziarie;
    - vi) disaggregazioni per scadenza e finalità dei prestiti denominati in euro a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
    - vii) disponibilità proprie in titoli;
  - b) gli aggiustamenti trimestrali da rivalutazione specificati nella tabella 2A contenuta nell'allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);
  - c) gli aggiustamenti da rivalutazione mensili e trimestrali specificati nella tabella 1 contenuta nell'allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;
  - d) gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati nella tabella 3 contenuta nell'allegato II, parte 1 del presente indirizzo.
3. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione del settore delle autorità bancarie centrali:
  - a) gli aggiustamenti da riclassificazione mensili in relazione a ciascuna voce relativa alle consistenze in essere segnalata ai sensi del paragrafo 1, lettera a);

- b) gli aggiustamenti da riclassificazione trimestrali relativi a ciascuna voce relativa alle consistenze in essere specificata nella tabella 2 contenuta nell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione delle voci che si riferiscono alle disaggregazioni dei prestiti per scadenza residua;
- c) gli aggiustamenti da riclassificazione mensili e trimestrali specificati nella tabella 1 contenuta nell'allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;
- d) gli aggiustamenti da riclassificazione trimestrali specificati nella tabella 3 contenuta nell'allegato II, parte 1, del presente indirizzo.

4. Le BCN ricavano le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente articolo dai propri sistemi contabili in conformità alle tabelle disponibili sul sito internet della BCE <sup>(15)</sup> che forniscono un raccordo tra le voci statistiche e le voci del bilancio contabile e, in particolare, applicano quanto segue:

- a) per le voci contabili 9.5 «altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)» e 10.4 «altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)», le BCN identificano le attività e le passività separatamente e le segnalano su base lorda;
- b) qualora la voce contabile 14 «conti di rivalutazione» debba essere segnalata su base lorda a fini contabili, le BCN la segnalano su base netta a fini statistici;
- c) nel caso in cui le BCN rivalutino il loro portafoglio titoli su base mensile o con maggiore frequenza per fini interni, come stabilito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea (BCE/2016/34) <sup>(16)</sup>, tali rivalutazioni sono riflesse nelle informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 2 su base mensile;
- d) fatte salve le valutazioni applicate a fini contabili, le BCN applicano una delle seguenti valutazioni alla segnalazione dei titoli detenuti ed emessi:
  - i) valutazioni di mercato di cui al punto 38 dell'allegato A, capitolo 7, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup>; oppure
  - ii) valutazioni contabili in conformità alle norme contabili armonizzate di cui all'articolo 9 dell'indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), ove le valutazioni contabili non divergono in modo significativo dal valore di mercato.

5. Per quanto riguarda il bilancio della BCE, le informazioni statistiche di cui al presente articolo sono messe a disposizione della Direzione generale Statistiche della BCE dall'area operativa della BCE competente.

6. Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all'articolo 30. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione sono segnalate conformemente all'allegato I al presente indirizzo.

#### Articolo 4

##### **Informazioni statistiche da segnalare sulle voci di bilancio delle altre IFM**

1. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti voci di bilancio delle altre IFM:
  - a) le consistenze in essere di fine mese specificate nella tabella 1 contenuta nell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione delle passività per depositi segnalate unicamente da enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva;
  - b) le consistenze in essere di fine trimestre specificate nelle tabelle 2, 3 e 4 contenute nell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);
  - c) le consistenze in essere di fine mese su cartolarizzazioni dei crediti e altri trasferimenti di crediti specificate nella tabella 5b contenuta nell'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

<sup>(15)</sup> Cfr. le tabelle di raccordo tra le voci del bilancio contabile delle BCN e della BCE e le voci da segnalare a fini statistici («Bridging tables between the accounting balance sheet items of the NCBs and the ECB and the items to be reported for statistical purposes»), pubblicate sul sito internet della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).

<sup>(16)</sup> Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 37).

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

- d) le consistenze in essere di fine mese e di fine trimestre specificate nella tabella 2 contenuta nell'allegato II, parte 1, del presente indirizzo, nella misura in cui i dati siano disponibili, anche sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;
- e) le consistenze in essere di fine trimestre specificate nella tabella 3 contenuta nell'allegato II, parte 1, del presente indirizzo, nella misura in cui i dati siano disponibili, anche sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati.
2. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sugli aggiustamenti da rivalutazione delle altre IFM:
- a) gli aggiustamenti mensili da rivalutazione specificati nella tabella 1A contenuta nell'allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);
- b) gli aggiustamenti mensili da rivalutazione specificati nella tabella 5b contenuta nell'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);
- c) gli aggiustamenti trimestrali da rivalutazione specificati nella tabella 2A contenuta nell'allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);
- d) gli aggiustamenti da rivalutazione mensili e trimestrali specificati nella tabella 2 contenuta nell'allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;
- e) gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati nella tabella 3 contenuta nell'allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;
3. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione delle altre IFM:
- a) gli aggiustamenti da riclassificazione mensili riguardo a ciascuna voce relativa alle consistenze segnalata ai sensi del paragrafo 1, lettera a);
- b) gli aggiustamenti da riclassificazione mensili riguardo a ciascuna voce relativa alle consistenze segnalata ai sensi del paragrafo 1, lettera c);
- c) gli aggiustamenti da riclassificazione trimestrali riguardo a ciascuna voce relativa alle consistenze in essere specificata nella tabella 2 contenuta nell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione delle voci che si riferiscono alle disaggregazioni dei prestiti per scadenza residua;
- d) gli aggiustamenti da riclassificazione mensili e trimestrali specificati nella tabella 2 contenuta nell'allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati;
- e) gli aggiustamenti da riclassificazione trimestrali specificati nella tabella 3 contenuta nell'allegato II, parte 1, del presente indirizzo sulla base delle migliori stime, ove siano disponibili dati.
4. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sulle cessioni di crediti nette mensili specificate nella tabella 5a contenuta nell'allegato I, parte 5 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
5. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche, ove disponibili, sui crediti cartolarizzati o diversamente trasferiti da IFM che siano gestiti da istituzioni diverse dalle IFM:
- a) le consistenze in essere di fine mese di crediti gestiti da istituzioni diverse dalle IFM specificate nella tabella 1 contenuta nell'allegato II, parte 2, del presente indirizzo;
- b) le operazioni finanziarie mensili inerenti alle consistenze in essere di prestiti gestiti da istituzioni diverse dalle IFM, escluso l'impatto dei trasferimenti di prestiti come specificato nella tabella 1 contenuta nell'allegato II, parte 2, del presente indirizzo.
6. Le BCN segnalano i trasferimenti netti, le consistenze in essere, gli aggiustamenti da rivalutazione e gli aggiustamenti da riclassificazione come specificato nella tabella 2 contenuta nell'allegato II, parte 2, del presente indirizzo, laddove le BCN abbiano dato istruzioni alle IFM di includere nella segnalazione del blocco 1 delle tabelle 5a e 5b di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) i prestiti trasferiti da una IFM in cui un'altra IFM nazionale agisce in qualità di gestore, in conformità dell'allegato I, parte 5, sezione 2.3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
7. Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all'articolo 30. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione sono segnalate in conformità all'allegato I del presente indirizzo. Se del caso, le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono estrapolate in conformità all'articolo 8.



*Articolo 5***Informazioni statistiche da segnalare sulle voci di bilancio dei fondi comuni monetari (FCM)**

1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sulle consistenze in essere di fine trimestre dei bilanci degli FCM specificate nelle tabelle 1 e 2 contenute nell'allegato II, parte 3, del presente indirizzo.
2. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati nella tabella 1 contenuta nell'allegato II, parte 3, del presente indirizzo. Qualora sia concessa una deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) ad alcuni o a tutti gli FCM riguardo alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione, le BCN forniscono informazioni sulla base delle migliori stime, ove gli importi in questione siano significativi.
3. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione trimestrali specificati nella tabella 1 contenuta nell'allegato II, parte 3, del presente indirizzo.
4. Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all'articolo 30. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione sono segnalate in conformità all'allegato I del presente indirizzo. Se del caso, le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono estrapolate in conformità all'articolo 8.

*Articolo 6***Informazioni statistiche da segnalare sulle linee di credito inutilizzate delle IFM**

1. Le BCN segnalano alla BCE, su base trimestrale, le seguenti informazioni statistiche sugli importi delle linee di credito inutilizzate concesse da altre IFM:
  - a) le consistenze specificate nella tabella 1 contenuta nell'allegato II, parte 4, del presente indirizzo relative al bilancio di fine mese di ogni mese del trimestre; oppure
  - b) le consistenze in essere specificate nella tabella 1 contenuta nell'allegato II, parte 4, del presente indirizzo relative al bilancio di fine mese dell'ultimo mese del trimestre.

Ai fini del primo comma, le BCN segnalano le informazioni statistiche qualora siano disponibili informazioni reali. Qualora non siano disponibili informazioni reali, le BCN segnalano delle stime.
2. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione riguardo a ogni consistenza in essere segnalata ai sensi del paragrafo 1, con la massima diligenza possibile.
3. Le BCN segnalano le informazioni statistiche sulle linee di credito inutilizzate delle IFM riguardo a uno o entrambi i seguenti elementi, ove possibile:
  - a) «importo fuori bilancio» secondo la definizione di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);
  - b) «aperture di credito non utilizzate», classificate come «rischio medio», «rischio medio/basso» e «rischio basso», di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ove le BCN non segnalino le informazioni statistiche in relazione alle lettere a) e b) del primo comma, le BCN segnalano tali informazioni statistiche in relazione alle pertinenti definizioni nazionali.

4. Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all'articolo 30. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione sono segnalate conformemente all'allegato I al presente indirizzo. Se del caso, le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono estrapolate in conformità all'articolo 8.

*Articolo 7***Informazioni statistiche da segnalare sui prestiti delle IFM a società non finanziarie per attività economica**

1. Le BCN segnalano alla BCE, laddove disponibili, informazioni statistiche sulle consistenze in essere di fine trimestre di finanziamenti concessi dalle IFM a società non finanziarie dell'area dell'euro disaggregate per attività economica secondo la classificazione statistica di attività economiche dell'Unione (NACE Rev.2) <sup>(18)</sup>, in conformità alla parte 5 dell'allegato II al presente indirizzo.
2. Le BCN forniscono alla BCE, su richiesta, spiegazioni sulle conseguenze delle riclassificazioni sulle consistenze segnalate ai sensi del paragrafo 1, compresi gli aggiustamenti da riclassificazione segnalati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
3. Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all'articolo 30.

*Articolo 8***Estrapolazione delle voci di bilancio delle IFM**

1. Qualora le BCN concedano deroghe alle IFM in conformità all'articolo 9, paragrafi 1, 2, 4, 6 e 7, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), le BCN estrapolano le informazioni statistiche raccolte ai sensi di tale regolamento in modo da rappresentare tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini della compilazione delle informazioni statistiche mensili e trimestrali da segnalare alla BCE conformemente alla presente sezione.
2. Qualora le BCN estrapolino informazioni statistiche ai sensi del paragrafo 1, applicano almeno una delle seguenti disposizioni:
  - a) per le informazioni sulle disaggregazioni mancanti, le stime sono ricavate applicando dei coefficienti basati su un sottoinsieme di operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ritenuto maggiormente rappresentativo degli enti nella coda come segue:
    - i) le BCN degli Stati membri il cui contributo al bilancio aggregato delle IFM dell'area dell'euro superi il 2 % determinano tale sottoinsieme in modo tale che il bilancio totale dei soggetti inclusi nel sottoinsieme non superi il 35 % del bilancio nazionale aggregato delle IFM;
    - ii) le BCN degli Stati membri il cui contributo al bilancio aggregato delle IFM dell'area dell'euro non superi il 2 % determinano tale sottoinsieme in modo che il bilancio totale dei soggetti inclusi nel sottoinsieme non superi il 35 % del bilancio nazionale aggregato delle IFM, a meno che l'estrapolazione in base a questo approccio non comporti costi rilevanti per la BCN, nel qual caso la BCN può applicare coefficienti basati invece sugli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione;
    - iii) i requisiti per determinare i sottoinsiemi degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione di cui ai punti i) e ii) non si applicano quando i bilanci degli enti cui sono concesse le deroghe non superino l'1 % del bilancio nazionale aggregato delle IFM. In tali casi, la BCN può applicare coefficienti basati invece sugli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione;
  - b) nell'applicare il punto di cui alla lettera a), sia gli enti nella coda sia il sottoinsieme degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione possono essere suddivisi in gruppi diversi a seconda del tipo di istituzione;
  - c) qualora il contributo complessivo degli FCM cui siano concesse deroghe ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) superi il 30 % del bilancio nazionale degli FCM, le BCN estrapolano le informazioni statistiche relative agli FCM separatamente dagli istituti di deposito e in conformità a una delle seguenti modalità:
    - i) le BCN utilizzano le informazioni statistiche raccolte presso gli FCM ai quali non sono concesse deroghe ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), se tali informazioni statistiche sono sufficientemente rappresentative ai fini dell'estrapolazione;

<sup>(18)</sup> Come stabilito nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

- ii) le BCN effettuano la stima del bilancio per il settore degli FCM da fonti di informazione alternative almeno una volta l'anno e la utilizzano come base per l'estrapolazione nei casi in cui tutti gli FCM beneficino di deroghe ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), oppure qualora le informazioni statistiche raccolte presso gli FCM cui non sono concesse deroghe ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) non siano sufficientemente rappresentative ai fini dell'estrapolazione;
- d) quando le informazioni statistiche sono raccolte ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) con frequenza inferiore o con scadenze successive rispetto alle informazioni statistiche da segnalare alla BCE ai sensi del presente indirizzo, le BCN stimano le informazioni statistiche per i periodi mancanti:
  - i) ripetendo le informazioni laddove i risultati si siano dimostrati adeguati; ovvero
  - ii) applicando tecniche di stima statistica idonee per tener conto di eventuali andamenti o fenomeni stagionali.

Ai fini delle lettere da a) a d), i coefficienti o qualsiasi altro calcolo intermedio utilizzato per l'estrapolazione possono essere ricavati da informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza, ove tali informazioni siano sufficientemente allineate con le informazioni statistiche da estrapolare.

3. Qualora abbiano concesso una deroga alle IFM ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), le BCN estrapolano effettuando una stima delle informazioni statistiche trimestrali da segnalare alla BCE ai sensi dell'articolo 4 come segue:

- a) qualora le BCN raccolgano informazioni statistiche dalle IFM ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) con frequenza inferiore a quella trimestrale, possono utilizzare tali informazioni statistiche ai fini della stima delle informazioni statistiche per i periodi mancanti, oppure possono applicare tecniche di stima statistica idonee per tener conto di eventuali andamenti o fenomeni stagionali;
- b) qualora le BCN raccolgano informazioni statistiche dalle IFM ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) a un maggiore livello di aggregazione, possono utilizzare tali informazioni statistiche ai fini della stima delle informazioni statistiche da segnalare alla BCE ai sensi dell'articolo 4, oppure possono utilizzare disaggregazioni appropriate come base per tali stime;
- c) qualora le BCN raccolgano informazioni statistiche trimestrali ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) da IFM che coprano almeno l'80 % dei depositi, dei prestiti e dei titoli di debito detenuti e delle quote e partecipazioni in fondi di investimento, collettivamente, di residenti nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro cui si applica la deroga, esse stimano le informazioni statistiche da segnalare su tale base; ovvero
- d) qualora le BCN effettuino una stima delle informazioni statistiche da segnalare sulla base di fonti alternative, esse effettuano gli aggiustamenti necessari per tener conto dei diversi concetti e definizioni applicati ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rispetto a quelli applicati in tali fonti alternative.

#### Articolo 9

##### Tempestività

1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche mensili di cui alla presente sezione entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui le informazioni si riferiscono, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e al calendario di segnalazione di cui all'articolo 32.
2. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui alla presente sezione entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui le informazioni si riferiscono, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e al calendario di segnalazione di cui all'articolo 32.

#### Articolo 10

##### Revisioni

1. Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi della presente sezione come segue:
  - a) le revisioni delle informazioni statistiche mensili più recenti e di quelle precedenti segnalate ai sensi degli articoli 3 e 4 possono essere trasmesse alla BCE in qualsiasi momento;
  - b) le revisioni delle informazioni statistiche trimestrali più recenti segnalate ai sensi degli articoli 3 e 4 possono essere trasmesse alla BCE in qualsiasi momento;

- c) le revisioni delle informazioni statistiche segnalate ai sensi degli articoli 3 e 4 diverse dalle revisioni di cui alle lettere a) e b) possono essere trasmesse alla BCE fuori da un periodo di produzione mensile;
- d) le revisioni delle informazioni statistiche segnalate ai sensi degli articoli da 5 a 7 possono essere trasmesse alla BCE in qualsiasi momento.

Le BCN, previa notifica alla BCE, possono rivedere le informazioni statistiche di cui alla lettera c) nel corso di un periodo di produzione mensile ogni qual volta le revisioni migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche. La BCE può elaborare tali revisioni dopo tale periodo di produzione mensile. La BCE informa la BCN competente qualora il trattamento di tali revisioni sia posticipato oltre il periodo di produzione mensile.

2. Le BCN forniscono alla BCE su richiesta spiegazioni sulle revisioni presentate ai sensi del paragrafo 1. Le BCN forniscono inoltre spiegazioni alla BCE in entrambi i seguenti casi:

- a) le BCN forniscono spiegazioni per le revisioni di almeno 5 miliardi di euro (in valore assoluto) e forniscono tali spiegazioni contestualmente alle revisioni e, in ogni caso, prima della chiusura della produzione di dati da parte della BCE per tale periodo di produzione;
- b) qualora le BCN trasmettano revisioni durante un periodo di produzione mensile in conformità al secondo comma del paragrafo 1, le spiegazioni sono fornite al momento della segnalazione.

Le spiegazioni trasmesse ai sensi del primo comma indicano se le revisioni che interessano le serie segnalate sono definitive o possono essere oggetto di ulteriori revisioni.

### SEZIONE 3

#### TASSI D'INTERESSE DELLE IFM

##### *Articolo 11*

#### **Informazioni statistiche da segnalare in relazione alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM**

1. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni sui tassi di interesse applicati dalle IFM ai depositi e ai prestiti per quanto riguarda le famiglie e le società non finanziarie («tassi di interesse delle IFM» o «TIFM»):
- a) le informazioni statistiche nazionali mensili relative a consistenze in essere e nuove operazioni specificate nelle appendici 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34);
  - b) le informazioni statistiche nazionali mensili relative a nuove operazioni specificate nell'allegato III, parte 1, del presente indirizzo.

Le informazioni statistiche segnalate in virtù del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all'articolo 30. Le BCN segnalano tali informazioni in conformità dell'allegato III, parte 3, del presente indirizzo.

2. Le BCN possono concedere deroghe relativamente ai seguenti indicatori:

- a) indicatori da 62 a 85 nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato I, appendice 2, del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) riguardo a quanto segue:
  - i) interessi applicati alle società non finanziarie;
  - ii) volume di operazioni relative a prestiti garantiti da garanzie reali/personali alle società non finanziarie;
- b) indicatori da 37 a 54 nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato I, appendice 2, del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) qualora il volume delle operazioni aggregate a livello nazionale della voce corrispondente, con riferimento agli indicatori da 37 a 54 e comprendente tutti i prestiti, rappresenti meno del 10 % del volume delle operazioni aggregate della somma di tutti i prestiti nella stessa categoria dimensionale, a livello nazionale, e meno del 2 % del volume delle operazioni per la stessa dimensione e categoria di determinazione iniziale del tasso di interesse, a livello dell'area dell'euro.

Le deroghe concesse dalle BCN ai sensi del primo comma lasciano impregiudicato l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

3. Qualora siano concesse deroghe ai sensi del paragrafo 2, le soglie ivi indicate sono verificate dalle BCN su base annuale.

#### *Articolo 12*

### **Estrapolazione delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM**

1. Qualora le informazioni statistiche sui TIFM ricevute dalle BCN non rappresentino gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione a causa dell'utilizzo del campionamento, le BCN selezionano e aggiornano il campione ed estrapolano le informazioni statistiche sui volumi delle nuove operazioni per garantire che sia rappresentato il 100 % degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, come specificato nell'allegato III, parte 2, del presente indirizzo.

2. Qualora le BCN concedano deroghe rispetto agli obblighi di segnalazione relativi alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) o all'articolo 11, paragrafo 2, del presente indirizzo, le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente indirizzo sono riportate nei periodi mensili mancanti applicando idonee tecniche di stima statistica per tener conto dell'andamento delle informazioni o di fenomeni stagionali.

#### *Articolo 13*

### **Tempestività**

Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all'articolo 11 entro la fine del diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui le informazioni si riferiscono, in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) e al calendario di segnalazione di cui all'articolo 32.

#### *Articolo 14*

### **Revisioni**

1. Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi della presente sezione in qualsiasi momento eccetto durante il periodo di produzione pertinente, in cui le BCN possono soltanto rivedere le informazioni statistiche segnalate per il periodo di riferimento precedente.

Le BCN possono, dopo averne informato la BCE, rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi della presente sezione durante il periodo di produzione pertinente ogni qual volta le revisioni migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche. La BCE può trattare tali revisioni dopo tale periodo di produzione. La BCE informa la BCN competente qualora il trattamento di tali revisioni sia posticipato oltre il periodo di produzione mensile.

2. Le BCN forniscono su richiesta della BCE le seguenti spiegazioni per le revisioni presentate ai sensi del paragrafo 1:

- a) spiegazioni delle revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE;
- b) spiegazioni delle revisioni delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per i periodi antecedenti al mese di riferimento precedente.

Le spiegazioni trasmesse ai sensi del primo comma indicano se le revisioni che interessano le serie segnalate sono definitive o possono essere oggetto di ulteriori revisioni.

## SEZIONE 4

## VOCI DI BILANCIO E TASSI DI INTERESSE DELLE IFM SU BASE INDIVIDUALE

## Articolo 15

**Individuazione degli enti creditizi per i quali devono essere segnalate informazioni statistiche su base individuale**

1. Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui all'articolo 16 per gli enti creditizi residenti negli Stati membri dell'area dell'euro, ad eccezione dei seguenti:

- a) enti creditizi diversi dalle IFM;
- b) enti nella coda; e
- c) enti creditizi che hanno attività totali pari o inferiori a 100 milioni di euro, laddove il Consiglio direttivo della BCE abbia concesso l'autorizzazione alla BCN competente ai sensi del paragrafo 2.

Ai fini della segnalazione delle informazioni statistiche alla BCE ai sensi dell'articolo 16, la BCN competente può segnalare informazioni statistiche per gruppi di enti creditizi. Tali gruppi di enti creditizi sono individuati dalle BCN consultandosi con la BCE.

2. Il Consiglio direttivo della BCE può concedere l'autorizzazione ad applicare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), su richiesta della BCN competente, nei casi in cui ciò incida in modo sproporzionato sull'onere di segnalazione per tale BCN. Qualora il Consiglio direttivo della BCE ritenga che ciò non incida più in modo sproporzionato sull'onere di segnalazione per tale BCN, ha facoltà di revocare tale autorizzazione su richiesta della BCN competente.

3. Le BCN registrano gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi di cui al paragrafo 1 nel registro anagrafico delle istituzioni delle entità affiliate (RIAD) istituito ai sensi dell'Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) <sup>(19)</sup>.

4. Le BCN registrano gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi di cui al paragrafo 1 che sono enti di base ai fini della presente sezione laddove si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) l'ente creditizio è membro del gruppo di enti creditizi per i quali sono stati trasmessi alla BCE i dati sulle IFM su base individuale per il periodo di riferimento di gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 1, dell'indirizzo BCE/2014/15;
- b) l'ente creditizio è un nuovo ente creditizio risultante da una fusione, acquisizione o altra riorganizzazione societaria che coinvolge uno o più enti di base che ha luogo dopo l'entrata in vigore del presente indirizzo;
- c) l'ente creditizio è residente in uno Stato membro che adotta l'euro dopo l'entrata in vigore del presente indirizzo ed è individuato come ente di base dal Consiglio direttivo della BCE, in consultazione con il Comitato per le statistiche.

Qualora individui enti di base ai sensi del primo comma, lettera c), il Consiglio direttivo della BCE ne dà notifica alla BCN competente.

5. Qualora alle BCN sia stata concessa l'autorizzazione ad escludere gli enti creditizi che hanno attività totali pari o inferiori a 100 milioni di euro ai sensi del paragrafo 1, lettera c), esse riesaminano le attività totali degli enti creditizi almeno ogni tre anni e registrano conseguentemente le informazioni nel RIAD. Il Consiglio direttivo è informato degli esiti di tale riesame senza indebito ritardo.

6. Il Consiglio direttivo della BCE può delegare al Comitato esecutivo il potere di concedere o revocare l'autorizzazione ai sensi del paragrafo 2. Tale delega valuta se ciò incida in modo sproporzionato sull'onere di segnalazione per la BCN competente.

7. Qualora il Comitato esecutivo eserciti il potere delegato ai sensi del paragrafo 6, informa senza indebito ritardo il Consiglio direttivo di tutte le decisioni adottate.

<sup>(19)</sup> Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

## Articolo 16

**Informazioni statistiche da segnalare sulle voci di bilancio (VdB) delle IFM su base individuale e sui tassi d'interesse delle IFM (TIFM) su base individuale**

1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche raccolte in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) sulle seguenti voci di bilancio (VdB) su base individuale degli enti creditizi di cui all'articolo 15, paragrafo 1:

- a) le consistenze in essere di fine mese specificate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato IV del presente indirizzo;
- b) le consistenze in essere di fine trimestre specificate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato IV del presente indirizzo;

qualora raccolgano le informazioni statistiche di cui alla lettera b) del primo comma su base mensile, le BCN possono invece segnalare alla BCE le consistenze in essere di fine mese per tali voci.

2. Le BCN segnalano alla BCE le «serie ausiliarie» mensili specificate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato IV del presente indirizzo relative al bilancio degli enti creditizi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, in conformità all'allegato I del presente indirizzo. Tali serie ausiliarie comprendono uno o entrambi i seguenti elementi:

- a) aggiustamenti da rivalutazione e da riclassificazione;
- b) cessioni di crediti.

3. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sui tassi di interesse delle IFM su base individuale (TIFM) raccolte in conformità al regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) dagli enti di base di cui all'articolo 15, paragrafo 4:

- a) i tassi di interesse mensili applicati alle consistenze in essere dei depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti nell'area dell'euro e dei prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro, specificati nella tabella 3 dell'allegato IV del presente indirizzo;
- b) i volumi mensili delle nuove operazioni di depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti negli Stati membri dell'area dell'euro e di prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro, specificati nella tabella 3 dell'allegato IV del presente indirizzo;
- c) i tassi di interesse mensili applicati alle nuove operazioni di depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti nell'area dell'euro e di prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro, specificati nella tabella 3 dell'allegato IV del presente indirizzo.

4. Nei casi in cui le informazioni statistiche siano segnalate per gruppi di enti creditizi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, le BCN applicano le seguenti disposizioni:

- a) le consistenze in essere segnalate dalle BCN ai sensi del paragrafo 1 sono calcolate come la somma delle consistenze in essere dei singoli membri del gruppo;
- b) le serie ausiliarie segnalate dalle BCN ai sensi del paragrafo 2 sono calcolate come la somma delle serie ausiliarie dei singoli membri del gruppo;
- c) i tassi di interesse segnalati dalle BCN ai sensi del paragrafo 3 sono calcolati come medie ponderate, mentre il volume del gruppo è calcolato come la somma dei volumi individuali. Se una BCN raccoglie le informazioni sul gruppo per ciascun ente, le medie dei tassi di interesse coprono esclusivamente gli enti inclusi nel campione nazionale dei TIFM e che non sono soggetti a deroghe; ai volumi del gruppo si applica lo stesso metodo.

5. Le BCN forniscono alla BCE, su richiesta e con la massima diligenza possibile, spiegazioni su fusioni e acquisizioni, altre riorganizzazioni societarie e cessioni di crediti avvenute durante il mese di riferimento che incidano sulle informazioni statistiche degli enti di base segnalate ai sensi del presente articolo.

6. La BCE può utilizzare e condividere all'interno dell'Eurosistema le spiegazioni fornite ai sensi del paragrafo 5 al fine di supportare l'analisi dei dati nel dovuto rispetto del regime di riservatezza applicabile.

*Articolo 17***Tempestività**

1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, per gli enti di base di cui all'articolo 15, paragrafo 4, entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento al quale si riferiscono e in conformità al calendario di segnalazione di cui all'articolo 32. Altrimenti, le BCN segnalano le informazioni statistiche alla BCE entro la fine del ventesimo giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento al quale si riferiscono e in conformità al calendario di segnalazione di cui all'articolo 32.
2. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, entro la fine del diciannovesimo giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento al quale si riferiscono e in conformità al calendario di segnalazione di cui all'articolo 32.

*Articolo 18***Revisioni**

1. Qualora rivedano le informazioni statistiche in conformità all'articolo 10, le BCN rivedono anche, se del caso, le informazioni statistiche sulle VdB su base individuale segnalate ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2.
2. Le revisioni delle informazioni statistiche segnalate ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, relative agli enti creditizi che non sono enti di base, sono segnalate dalle BCN con la massima diligenza possibile.
3. Qualora rivedano le informazioni statistiche in conformità all'articolo 14, le BCN rivedono anche, se del caso, le informazioni statistiche sui TIFM su base individuale segnalate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.
4. Su richiesta, le BCN forniscono alla BCE spiegazioni sulle revisioni presentate ai sensi del presente articolo.

## SEZIONE 5

**RISERVE MINIME DEGLI ENTI CREDITIZI***Articolo 19***Informazioni statistiche da segnalare sull'aggregato soggetto a riserva**

1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sulle consistenze in essere di fine mese specificate nella tabella 1 dell'allegato V, parte 1, del presente indirizzo, relative all'aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi calcolato in conformità al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
2. Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 sono ricavate dalle informazioni statistiche di cui al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) raccolte dalla BCN presso enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Per gli enti creditizi che sono enti nella coda, le BCN utilizzano nel calcolo dell'aggregato soggetto a riserva di fine mese le più recenti informazioni statistiche di fine trimestre disponibili dopo la pubblicazione da parte della BCE delle informazioni statistiche trimestrali raccolte ai sensi dell'articolo 4 del presente indirizzo.

3. Le BCN segnalano alla BCE informazioni statistiche sulla detrazione forfettaria aggregata precisata nella tabella 2 dell'allegato V, parte 1, del presente indirizzo che è detratta dalle riserve minime degli enti creditizi in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
4. Le BCN possono rivedere in qualsiasi momento le informazioni statistiche segnalate ai sensi del presente articolo. Quando le revisioni sono segnalate dalle BCN ai sensi del presente articolo dopo l'inizio del periodo di mantenimento, la BCE può scegliere di non trattare tali revisioni.



Se una parte notificante rivede il proprio aggregato soggetto a riserva in conformità all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), le BCN rivedono di conseguenza le informazioni statistiche segnalate ai sensi del presente articolo.

#### *Articolo 20*

### **Informazioni statistiche da segnalare in relazione alle statistiche sul macrocoefficiente**

Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sulle consistenze in essere di fine mese relative al macrocoefficiente come specificato nella tabella di cui all'allegato V, parte 2, del presente indirizzo.

Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del primo comma sono ricavate dalle BCN dalle informazioni statistiche mensili disponibili raccolte presso enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Qualora le informazioni statistiche da segnalare non siano applicabili a uno Stato membro, la BCN competente segnala le informazioni statistiche come zero.

#### *Articolo 21*

### **Tempestività**

Le BCN segnalano alla BCE le pertinenti informazioni statistiche mensili di cui agli articoli 19 e 20 entro la fine dell'ultimo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento in questione e in conformità al calendario di segnalazione di cui all'articolo 32.

#### SEZIONE 6

### **UFFICI DEI CONTI CORRENTI POSTALI E AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

#### *Articolo 22*

### **Informazioni statistiche da segnalare sugli uffici dei conti correnti postali e sulle amministrazioni centrali**

1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sulle consistenze di fine mese specificate nella tabella 1 dell'allegato VI del presente indirizzo, riguardanti quanto segue:
  - a) gli uffici dei conti correnti postali che segnalano ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39);
  - b) le passività monetarie delle amministrazioni centrali e le loro disponibilità in contanti e in titoli emessi da IFM dell'area dell'euro.
2. Le BCN non sono tenute a segnalare le informazioni statistiche ai sensi del presente articolo laddove le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1, lettera a), non esistano e le attività e passività di cui al paragrafo 1, lettera b), non esistano o siano insignificanti.
3. Le BCN segnalano alla BCE gli aggiustamenti da riclassificazione riguardo a ciascuna voce relativa alle consistenze in essere segnalata ai sensi del paragrafo 1, come specificato nella tabella 1 dell'allegato VI del presente indirizzo.
4. Le BCN segnalano alla BCE gli aggiustamenti da rivalutazione, ove significativi, come precisato nella tabella 1 dell'allegato VI del presente indirizzo.
5. Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all'articolo 30. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione sono segnalate in conformità all'allegato I del presente indirizzo.

#### *Articolo 23*

### **Tempestività**

Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui alla presente sezione entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui le informazioni si riferiscono, in conformità all'articolo 5, del regolamento (UE) 1074/2013 (BCE/2013/39) e al calendario di segnalazione di cui all'articolo 32 del presente indirizzo.

*Articolo 24***Revisioni**

1. Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi della presente sezione come segue:
  - a) le revisioni delle informazioni statistiche mensili più recenti e di quelle precedenti possono essere trasmesse alla BCE in qualsiasi momento;
  - b) le revisioni delle informazioni statistiche mensili diverse dalle informazioni statistiche mensili più recenti e da quelle precedenti possono essere trasmesse fuori dal periodo di produzione mensile.

Le BCN possono, dopo averne informato la BCE, rivedere le informazioni statistiche di cui alla lettera b) durante il periodo di produzione ogni qual volta ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni. La BCE può elaborare tali revisioni dopo il periodo di produzione mensile. La BCE informa la BCN competente qualora il trattamento di tali revisioni sia posticipato oltre il periodo di produzione mensile.

2. Le BCN forniscono alla BCE spiegazioni sulle revisioni segnalate ai sensi del paragrafo 1 su richiesta e come segue:
  - a) le BCN forniscono spiegazioni per le revisioni di almeno 5 miliardi di euro (in valore assoluto) e forniscono tali spiegazioni contestualmente alle revisioni e, in ogni caso, prima della chiusura della produzione di dati da parte della BCE per tale periodo di produzione;
  - b) qualora le BCN trasmettano revisioni durante un periodo di produzione mensile in conformità al secondo comma del paragrafo 1, le spiegazioni sono fornite al momento della segnalazione.

Le spiegazioni trasmesse ai sensi del primo comma indicano se le revisioni che interessano le serie segnalate sono definitive o possono essere oggetto di ulteriori revisioni.

## SEZIONE 7

**INDICATORI FINANZIARI STRUTTURALI (IFS) DEGLI ENTI CREDITIZI***Articolo 25***Informazioni statistiche da segnalare sugli IFS degli enti creditizi**

1. Le BCN segnalano alla BCE gli IFS degli enti creditizi che sono IFM, come specificato nell'allegato VII del presente indirizzo. Gli IFS sono segnalati su base aggregata e verificati in conformità all'articolo 30.

In deroga al primo comma, una BCN può fornire le informazioni statistiche ivi indicate mediante fonti di dati alternative. La BCE può utilizzare tali informazioni per ricavare gli IFS degli enti creditizi, previo accordo tra la BCE e la BCN.

2. Se le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 non comprendono tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, le BCN estrapolano tali informazioni statistiche in modo da rappresentare tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

Ai fini del primo comma, le BCN forniscono spiegazioni alla BCE.

3. Le BCN possono rivedere le informazioni segnalate ai sensi del presente articolo durante il periodo di produzione e forniscono spiegazioni su tali revisioni su richiesta della BCE.

*Articolo 26***Tempestività**

Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche annuali per gli indicatori finanziari strutturali di cui all'articolo 25 entro la fine di marzo di ogni anno e in conformità al calendario di segnalazione di cui all'articolo 32 con riferimento all'anno precedente, ad eccezione dell'indicatore «numero di occupati presso enti creditizi» che deve essere fornito alla fine di maggio di ogni anno e in conformità al calendario di segnalazione di cui all'articolo 32 con riferimento all'anno precedente.

## SEZIONE 8

## ENTI CREDITIZI DIVERSI DALLE IFM

## Articolo 27

**Informazioni statistiche da segnalare sulle voci di bilancio degli enti creditizi diversi dalle IFM**

1. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti voci di bilancio degli enti creditizi diversi dalle IFM:
  - a) le consistenze in essere di fine mese specificate nella tabella 1 dell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione di:
    - i) passività per depositi segnalate unicamente da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva;
    - ii) posizioni di cash pooling nozionale;
    - iii) quote/partecipazioni in FCM emesse;
    - iv) voci per le quali sono state concesse deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica da parte delle BCN ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);
  - b) le consistenze in essere di fine trimestre specificate nelle tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione delle voci per le quali le BCN hanno concesso deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
2. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sugli aggiustamenti da rivalutazione del settore degli enti creditizi diversi dalle IFM:
  - a) gli aggiustamenti da rivalutazione mensili specificati nella tabella 1A contenuta nell'allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione dei seguenti elementi:
    - i) posizioni di cash pooling nozionale;
    - ii) quote/partecipazioni in FCM emesse;
    - iii) voci per le quali sono state concesse deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica da parte delle BCN ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);
  - b) gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati nella tabella 2A dell'allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione delle voci per le quali le BCN hanno concesso deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
3. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione del settore degli enti creditizi diversi dalle IFM:
  - a) gli aggiustamenti da riclassificazione mensili in relazione a ciascuna voce relativa alle consistenze in essere segnalata ai sensi del paragrafo 1, lettera a);
  - b) gli aggiustamenti da riclassificazione trimestrali relativi a ciascuna voce delle consistenze in essere specificata nella tabella 2 dell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), ad eccezione delle voci per le quali le BCN hanno concesso deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
4. Le BCN non sono tenute a segnalare informazioni statistiche ai sensi del presente articolo in uno dei seguenti casi:
  - a) non sussistono enti creditizi residenti diversi dalle IFM;
  - b) la BCN competente ha concesso deroghe rispetto alla segnalazione di informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) a tutti gli enti creditizi residenti diversi dalle IFM in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento.
5. Le informazioni statistiche da segnalare a norma del presente articolo sono su base aggregata e sono verificate in conformità all'articolo 30. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione sono segnalate in conformità all'allegato I del presente indirizzo.

*Articolo 28***Tempestività**

1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche mensili di cui alla presente sezione entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui le informazioni si riferiscono, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e al calendario di segnalazione di cui all'articolo 32 del presente indirizzo.
2. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui alla presente sezione entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui le informazioni si riferiscono, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e al calendario di segnalazione di cui all'articolo 32 del presente indirizzo.

*Articolo 29***Revisioni**

1. Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi della presente sezione in qualsiasi momento.
2. Le BCN forniscono alla BCE spiegazioni sulle revisioni presentate ai sensi del paragrafo 1 su richiesta.

Le spiegazioni trasmesse ai sensi del primo comma indicano se le revisioni che interessano le serie segnalate sono definitive o possono essere oggetto di ulteriori revisioni.

## SEZIONE 9

**VERIFICA, SEGNALAZIONE DI DATI STORICI E TRASMISSIONE***Articolo 30***Verifica e spiegazioni**

1. Fatti salvi il regolamento (CE) n. 2533/98, il regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) e il regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39), le BCN monitorano e assicurano la qualità e l'affidabilità delle informazioni statistiche messe a disposizione della BCE ai sensi del presente indirizzo.
2. Prima di segnalare le informazioni statistiche alla BCE ai sensi del presente indirizzo, le BCN verificano che le informazioni rispettino i vincoli lineari forniti e mantenuti dalla BCE, compresi, se del caso, i vincoli lineari relativi alla coerenza su tutte le frequenze.

Le BCN forniscono alla BCE, su richiesta, spiegazioni delle eventuali discrepanze individuate a seguito di tale verifica.

3. Riguardo ai vincoli lineari relativi alla coerenza su tutte le frequenze di cui al paragrafo 2, le BCN verificano che:
  - a) le informazioni statistiche trimestrali siano coerenti con le corrispondenti informazioni statistiche mensili comunicate ai sensi degli articoli 3 e 4;
  - b) le informazioni statistiche trimestrali siano coerenti con le corrispondenti informazioni statistiche mensili segnalate ai sensi dell'articolo 27;
  - c) le informazioni statistiche sulle voci di bilancio degli FCM segnalate ai sensi dell'articolo 5 siano coerenti con le corrispondenti informazioni di fine trimestre sulle voci di bilancio delle altre IFM segnalate ai sensi dell'articolo 4.

Qualora le informazioni statistiche di cui alla lettera a) non siano coerenti su tutte le frequenze, le BCN presentano, con la massima diligenza possibile, revisioni di informazioni statistiche che siano coerenti su tutte le frequenze attraverso stime.

4. Le BCN, utilizzando le apposite tabelle di raccordo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, controllano la coerenza tra le consistenze in essere di fine mese, segnalate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e una qualsiasi delle seguenti consistenze in essere segnalate ai sensi dell'indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34):

- a) la situazione contabile giornaliera dell'Eurosistema fornita l'ultimo giorno lavorativo del mese;
- b) l'ultima situazione contabile settimanale disaggregata del rispettivo mese.

Le BCN forniscono alla BCE, su richiesta, i risultati del monitoraggio della coerenza di cui al primo comma e le spiegazioni delle discrepanze tra le consistenze in essere.

5. Quando segnalano il numero di filiali e società controllate di enti creditizi non residenti, come specificato nell'allegato VII ai sensi dell'articolo 25, le BCN assicurano che tali informazioni statistiche siano coerenti, a partire dal 1999 in poi, con le informazioni registrate nell'elenco delle IFM a fini statistici istituito ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

6. Le BCN forniscono, su richiesta della BCE, spiegazioni sugli andamenti delle informazioni statistiche segnalate ai sensi del presente indirizzo, comprese le discontinuità nelle informazioni statistiche segnalate rispetto al periodo di riferimento precedente.

7. Qualora effettuino una stima delle informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo, le BCN forniscono spiegazioni alla BCE su richiesta.

#### Articolo 31

### **Obblighi di segnalazione di dati storici in caso di adozione dell'euro**

1. Qualora uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro adotti l'euro successivamente all'entrata in vigore del presente indirizzo, la BCN di tale Stato membro è tenuta a segnalare alla BCE quanto segue:

- a) informazioni statistiche sulle voci di bilancio delle IFM, comprese le statistiche di bilancio degli FCM, per tutti i periodi di riferimento per le segnalazioni, a partire dall'adesione di tale Stato membro all'Unione e, in ogni caso, per almeno i tre anni precedenti all'adozione dell'euro da parte dello Stato membro;
- b) informazioni statistiche sulle voci di bilancio delle IFM per i tre anni precedenti all'adesione all'Unione dello Stato membro, salvo sia altrimenti concordato con la BCE.

2. Le BCN degli Stati membri che adottano l'euro compilano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 come se lo Stato membro fosse appartenuto all'area dell'euro per tutti i periodi di riferimento per le segnalazioni. A tale scopo, le BCN possono utilizzare informazioni statistiche segnalate alla BCE prima dell'adozione dell'euro da parte dello Stato membro in conformità agli schemi di segnalazione adattati dalla BCE per gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro. Le BCN segnalano le informazioni statistiche in conformità agli obblighi che erano applicabili agli Stati membri dell'area dell'euro nei rispettivi periodi di riferimento delle segnalazioni, salvo che la BCE e la BCN competente si accordino per escludere alcune informazioni statistiche.

3. Le BCN degli Stati membri dell'area dell'euro segnalano alla BCE le posizioni nei confronti dei residenti di Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che adottano l'euro in seguito all'entrata in vigore del presente indirizzo riguardo alle statistiche sulle voci di bilancio delle IFM che coprono i tre anni precedenti a tale adozione, salvo diverso accordo con la BCE. Le BCN segnalano esclusivamente le consistenze in essere mensili delle posizioni che sono state segnalate in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e che superano i 50 milioni di euro. Le BCN possono inoltre segnalare su base volontaria le consistenze in essere mensili di tali posizioni che sono inferiori a 50 milioni di euro.

#### Articolo 32

### **Calendario di segnalazione**

Ogni anno, entro la fine del mese di settembre, la BCE comunica le date esatte di trasmissione alle BCN nella forma di un calendario di segnalazione. Le BCN segnalano le informazioni statistiche ai sensi del presente indirizzo in conformità a tale calendario di segnalazione.

*Articolo 33***Trasmissione**

1. La BCE trasmette le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato approvato dal SEBC.
2. Qualora non si applichi il paragrafo 1, le BCN possono utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche, previa approvazione da parte della BCE.

## SEZIONE 10

**PROCEDURA SEMPLIFICATA DI MODIFICA E PUBBLICAZIONE***Articolo 34***Procedura semplificata di modifica**

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta le necessarie modifiche di natura tecnica agli allegati, purché tali modifiche non siano tali da alterare l'impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indugio.

*Articolo 35***Pubblicazione**

Le BCN non pubblicano i contributi nazionali agli aggregati monetari mensili dell'area dell'euro e rispettive contropartite fino a che la BCE non li abbia pubblicati. Laddove le BCN pubblichino tali informazioni, dovranno essere le medesime informazioni fornite per la più recente pubblicazione degli aggregati dell'area dell'euro. Qualora riproducano gli aggregati dell'area dell'euro pubblicati dalla BCE, le BCN effettuano la riproduzione in maniera fedele.

## SEZIONE 11

**PRIMA SEGNALAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE***Articolo 36***Prima segnalazione**

1. La prima segnalazione per le informazioni statistiche mensili da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche per gennaio 2022.
2. La prima segnalazione per le informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche per il primo trimestre del 2022. Le informazioni statistiche trimestrali da segnalare per il quarto trimestre del 2021 sono segnalate conformemente alle parti 1, 4, 7, 19 e 20 dell'allegato II dell'indirizzo BCE/2014/15 sulle statistiche monetarie e finanziarie.
3. La prima segnalazione per le informazioni statistiche annuali da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche per il 2021.

*Articolo 37***Disposizioni transitorie**

1. Per il periodo dal 15 aprile 2021 al 1° febbraio 2022, ove segnalino informazioni relative a VdB su base individuale in conformità all'articolo 17 *bis* dell'indirizzo BCE/2014/15 sulle statistiche monetarie e finanziarie, le BCN individuano gli enti creditizi per i quali tali informazioni devono essere segnalate in conformità all'articolo 15 del presente indirizzo. Le BCN segnalano tali informazioni alla BCE nel rispetto degli obblighi di tempestività di cui all'articolo 17 del presente indirizzo per il periodo dal 15 aprile 2021 al 1° febbraio 2022.
2. Per il periodo dal 15 aprile 2021 al 1° febbraio 2022, ove segnalino informazioni relative ai TIFM su base individuale in conformità all'articolo 17 *bis* dell'indirizzo (BCE/2014/15) sulle statistiche monetarie e finanziarie, le BCN segnalano tali informazioni per gli enti di base di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del presente indirizzo. Le BCN segnalano tali informazioni alla BCE nel rispetto degli obblighi di tempestività di cui all'articolo 17 del presente indirizzo per il periodo dal 15 aprile 2021 al 1° febbraio 2022.
3. Per il periodo dal 26 giugno 2021 al 1° febbraio 2022, le BCN segnalano le informazioni statistiche raccolte presso enti creditizi diversi dalle IFM ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) in conformità alla sezione 8 del presente indirizzo. Le BCN segnalano tali informazioni alla BCE entro e non oltre il 29 aprile 2022.

## SEZIONE 12

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 38***Efficacia**

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° febbraio 2022.

*Articolo 39***Destinatari**

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, 26 marzo 2021

*Per il Consiglio direttivo della BCE*  
*La presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

---

## ALLEGATO I

## SEGNALAZIONE DI AGGIUSTAMENTI E LA DERIVAZIONE DELLE OPERAZIONI

## PARTE 1

**Descrizione generale delle procedure per ricavare le operazioni**

Le operazioni finanziarie sono acquisti netti di attività finanziarie o variazioni nette di passività per ogni tipo di strumento finanziario, ossia il totale di tutte le operazioni finanziarie effettuate nel corso del relativo periodo di riferimento. Il quadro per ricavare le operazioni finanziarie per le voci di bilancio (VdB) delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) è il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito «SEC 2010»), istituito dal Regolamento (UE) n. 548/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>. Le deviazioni da tale standard internazionale, se necessarie, si effettuano con riguardo sia al contenuto dei dati sia alla denominazione dei concetti statistici. Il presente allegato è interpretato sulla base del SEC 2010, a meno che il Regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2)<sup>(2)</sup> o il presente indirizzo introducano deroghe, esplicite oppure implicite, alle sue disposizioni.

Nell'ambito delle statistiche relative alle VdB, la BCE calcola le operazioni, per ogni voce dell'attivo e del passivo, come differenza tra le consistenze in essere alle date di segnalazione di fine periodo, rettificata per tener conto dell'effetto di elementi che non sono il risultato di operazioni («aggiustamenti»). Tali aggiustamenti sono raggruppati nelle categorie principali «aggiustamenti da riclassificazione», «aggiustamenti da rivalutazione» e «aggiustamenti dei tassi di cambio». Le banche centrali nazionali (BCN) segnalano gli «aggiustamenti da riclassificazione» e gli «aggiustamenti da rivalutazione» alla BCE in modo tale che questi effetti che non sono conseguenza delle operazioni possano essere detratti dal calcolo delle operazioni. Gli «aggiustamenti dei tassi di cambio» normalmente sono ricavati dalla BCE. Le operazioni sono calcolate su base netta, ossia, non v'è obbligo di indicare l'importo lordo delle operazioni finanziarie o del fatturato. In genere le operazioni finanziarie dovrebbero essere misurate al valore dell'operazione, ossia per le attività, il valore di acquisizione/cessione e, per le passività, il loro valore al momento in cui sono poste in essere, estinte o scambiate, che può non essere necessariamente identico al prezzo quotato sul mercato o al fair value (valore equo) dell'attività al momento dell'operazione. Il valore dell'operazione non include il compenso del servizio, onorari, commissioni o oneri simili per servizi prestati in sede di effettuazione dell'operazione.

Il presente allegato rivede la metodologia per ricavare le operazioni nell'ambito delle statistiche relative alle VdB. La parte 2 si concentra sui principi per la segnalazione di aggiustamenti da parte delle BCN alla BCE<sup>(3)</sup>. La parte 3 esamina poi adattamenti speciali effettuati nel quadro per la compilazione delle statistiche relative alle VdB.

Ulteriori dettagli ed esempi numerici sono forniti nel «Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM» (Manual on MFI balance sheet statistics) pubblicato sul sito Internet della BCE.

## PARTE 2

**Segnalazione di aggiustamenti alla BCE da parte delle BCN****1. Principi generali relativi agli aggiustamenti**

Gli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione sono soggetti allo stesso sistema contabile di partita doppia che si applica alle consistenze in essere e sono pertanto bilanciati. Qualora sia necessario un saldo contabile a causa delle diverse valutazioni che si applicano al bilancio statistico rispetto a quelle che si applicano al bilancio contabile, ossia una «discrepanza statistica o contabile», deve essere registrato tra le «altre passività» (come ammontare di segno positivo o negativo, secondo i casi).

Gli interessi su depositi, prestiti o titoli di debiti emessi e detenuti dovrebbero essere registrati secondo il principio di competenza, ma non dovrebbero essere mai registrati come un'operazione con lo strumento considerato. Per i crediti e i depositi ciò è garantito dall'obbligo, stabilito nella parte 2 dell'allegato II del Regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), di classificare gli interessi maturati su tali strumenti nella voce «altre attività» e «altre passività». Nel regolamento, tuttavia, non è prevista alcuna norma sulla classificazione degli interessi maturati sui titoli di debito emessi o detenuti. Infatti, gli interessi maturati sono spesso compresi nei prezzi di mercato e sono difficili da separare dal prezzo contabile quale registrato nel bilancio statistico. Nell'interesse della coerenza e della comparabilità dei dati tra paesi, si dovrebbe applicarsi quanto segue:

(1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).

(3) La stessa metodologia si applica riguardo alle informazioni statistiche da segnalare sul bilancio della BCE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente indirizzo.



- a) se l'interesse maturato è compreso nel prezzo contabile quale registrato nel bilancio statistico, deve essere soggetto a un aggiustamento da rivalutazione;
- b) se l'interesse maturato non è compreso nelle consistenze in essere cui si riferisce indicate nel bilancio statistico, è classificato sotto la voce «altre attività» o «altre passività» e non è considerato come aggiustamento da rivalutazione.

Il trattamento qui suggerito è altresì riflesso negli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente indirizzo (cfr. allegato II, parte 1).

Quando viene segnalato un aggiustamento mensile, esso può influire sulle disaggregazioni delle voci segnalate trimestralmente. Deve essere assicurata una certa coerenza tra i due insiemi di dati, ossia, se del caso, la somma degli aggiustamenti mensili deve essere uguale agli aggiustamenti trimestrali. Se è stabilita una soglia per gli aggiustamenti trimestrali, o gli aggiustamenti trimestrali non possono essere pienamente identificati o in maniera così dettagliata come gli aggiustamenti mensili, gli aggiustamenti sono calcolati in modo da evitare discrepanze con quelli mensili.

## 2. *Aggiustamenti da riclassificazione*

Gli «aggiustamenti da riclassificazione» comprendono tutte le variazioni nel bilancio del settore di riferimento che derivano da variazioni nella composizione o nella struttura dell'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, variazioni nella classificazione degli strumenti e delle controparti finanziarie, variazioni nelle definizioni statistiche e correzione (parziale) di errori di segnalazione, che danno origine a discontinuità nelle serie e incidono quindi sulla comparabilità di due successive consistenze in essere di fine periodo. Gli allargamenti dell'area dell'euro possono essere considerati come un caso speciale di aggiustamenti da riclassificazione.

Le BCN segnalano i dati sugli aggiustamenti da riclassificazione, come precisato nel presente indirizzo, utilizzando dati direttamente segnalati dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, informazioni di vigilanza, controlli sulla plausibilità dei dati, richieste ad hoc (legate, per esempio, a dati caratterizzati da un andamento anomalo), obblighi statistici nazionali, informazioni sui soggetti agli obblighi di segnalazione entranti ed uscenti, e qualsiasi altra fonte a loro disposizione. Le BCN individuano le variazioni delle consistenze in essere dovute a riclassificazioni e registrano l'ammontare netto. Un incremento netto delle consistenze in essere a seguito delle riclassificazioni è indicato con il segno positivo, mentre una diminuzione netta delle consistenze in essere è indicata con il segno negativo.

Le BCN possono effettuare stime degli aggiustamenti da riclassificazione, in particolare quando le informazioni non sono facilmente reperibili o sono di scarsa qualità. La BCE non esegue aggiustamenti ex post a meno che le BCN non rilevino forti variazioni nei dati finali dovute a riclassificazioni che non possano essere corrette tempestivamente dalle BCN. In tal caso, la BCE esegue aggiustamenti ex post d'accordo con la BCN competente.

In linea di principio, le BCN segnalano alla BCE «aggiustamenti da riclassificazione» per ciascuna voce specificata nel presente indirizzo. Nei casi in cui gli importi stimati per gli aggiustamenti da riclassificazione siano di inferiori a 5 milioni di euro per il bilancio proprio della BCN, o inferiori a 50 milioni di euro per il bilancio aggregato di altri operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, le BCN possono segnalare importi di aggiustamento da riclassificazione pari a zero o come valore mancante. Tali soglie sono d'ausilio alle BCN per determinare se procedere o meno ad un aggiustamento. Tuttavia, laddove siano state raccolte informazioni relativamente dettagliate a prescindere dalla soglia, può essere controproducente per la BCN tentarne l'applicazione. Tale flessibilità non pregiudica l'obbligo di coerenza all'interno dei dati segnalati per il periodo di riferimento nonché tra i dati mensili e trimestrali, come descritto di seguito.

Fatti salvi i limiti stabiliti dalla politica di revisione, le BCN procedono alla correzione degli errori di segnalazione relativi ai dati delle consistenze in essere non appena tali errori siano individuati. Idealmente, le correzioni eliminano completamente l'errore dalle consistenze in essere, specialmente laddove l'errore riguardi un solo periodo o una fascia temporale limitata. In tal caso, non si verifica alcuna discontinuità nelle serie dei dati. Se però l'errore incide su dati storici che in parte non possono essere corretti o se la correzione riguarda solo un arco temporale limitato, allora si verifica una discontinuità tra il primo periodo con dati corretti e l'ultimo periodo con dati non corretti. In tal caso, le BCN accertano l'entità dell'interruzione che si verifica e inseriscono una scrittura di aggiustamento negli «aggiustamenti da riclassificazione». Prassi analoghe si impiegano nell'applicazione delle variazioni delle definizioni statistiche che incidono sui dati segnalati, nonché alle correzioni per discontinuità che possono essere dovute all'introduzione, al mutamento o all'abbandono di metodi di estrapolazione.

Il limite per il trattamento dei trasferimenti di attività come operazioni è determinato dall'esistenza di due unità istituzionali distinte che agiscono consensualmente. Se, tuttavia, i trasferimenti avvengono in conseguenza della creazione o della scomparsa di un'unità istituzionale, devono essere trattati come «aggiustamenti da riclassificazione». In particolare, se una

fusione o un'acquisizione conduce alla scomparsa di una o più unità istituzionali, tutte le posizioni incrociate esistenti tra le istituzioni incorporate sono compensate al momento in cui le unità cessano di esistere nel sistema e gli aggiustamenti da riclassificazione devono essere segnalati di conseguenza. Le scissioni societarie sono trattate in modo simmetrico.

### 3. *Aggiustamenti da rivalutazione*

Di norma, le BCN compilano gli «aggiustamenti da rivalutazione» segnalati ai sensi del presente indirizzo sulla base dei dati segnalati direttamente dagli operatori segnalanti. Le BCN possono tuttavia soddisfare indirettamente tali obblighi di segnalazione (ad esempio raccogliendo direttamente dati sulle operazioni) oppure attraverso dati che si riferiscono ai singoli titoli o altri dati segnalati dagli operatori segnalanti e comunque possono raccogliere informazioni supplementari dagli operatori segnalanti all'occorrenza.

### 4. *Aggiustamenti dei tassi di cambio*

Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute durante le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività e passività in valuta estera. Le BCN segnalano le attività e le passività denominate in valuta estera convertite in euro utilizzando i tassi di cambio di riferimento della BCE in vigore il giorno cui i dati si riferiscono. Poiché le variazioni delle consistenze in essere risultanti da oscillazioni dei tassi di cambio rappresentano guadagni o perdite in conto capitale e non sono operazioni finanziarie, devono essere individuati gli effetti di rivalutazione in modo da escluderli dalle operazioni. Gli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei tassi di cambio possono anche comprendere variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia utili/perdite realizzati; tuttavia, a tale riguardo, esistono prassi nazionali divergenti.

Di norma, la BCE ricava i necessari aggiustamenti del tasso di cambio sulla base delle informazioni statistiche fornite dalle BCN. Laddove siano in grado di compilare aggiustamenti più accurati dei tassi di cambio, le BCN possono invece concordare con la BCE di trasmettere aggiustamenti dei tassi di cambio che saranno utilizzati dalla BCE per ricavare le operazioni.

## PARTE 3

### **Norme speciali e adattamenti**

#### 1. *Fondi comuni monetari*

Le BCN comprendono i dati relativi agli aggiustamenti sui fondi comuni monetari (FCM) nell'adempiere i propri obblighi di segnalazione in relazione a «aggiustamenti da riclassificazione» e «aggiustamenti da rivalutazione». Questi aggiustamenti sono altresì segnalati separatamente per i FCM in conformità con lo schema di segnalazione trimestrale dedicato.

Le BCN segnalano gli aggiustamenti da riclassificazione in caso di variazione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione degli FCM, come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), derivanti da modifiche all'ambito di applicazione dei soggetti autorizzati come FCM ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*). Una variazione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione degli FCM derivante da un cambiamento nella politica di investimento di un fondo è registrata come operazione finanziaria e non come riclassificazione. Ciò deriva dal fatto che qualsiasi cambiamento nella politica di investimento deve essere preventivamente concordato dagli investitori ed è pertanto considerato una decisione di investimento attiva.

L'articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) prevede per le BCN la possibilità di concedere deroghe ad alcuni o a tutti i FCM riguardo alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione. In tali casi, tuttavia, le BCN dovrebbero fornire informazioni sulla base delle migliori stime laddove gli importi in questione siano significativi, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2 del presente indirizzo.

Il calcolo degli aggiustamenti da rivalutazione sulle attività dei FCM segue la procedura comune applicabile a tutte le IFM. Sul lato delle passività, le variazioni positive nel valore delle quote e partecipazioni in FCM sono state tradizionalmente considerate come operazioni, parallelamente al pagamento (in opposizione alla maturazione) di interessi sui depositi, con la conseguenza che la contropartita delle rivalutazioni sul lato delle attività non sarebbe «quote e partecipazioni di fondi comuni monetari» ma «altre passività». Tuttavia, con riguardo ai casi in cui le quote e partecipazioni in FCM diminuiscono di prezzo in conseguenza di perdite sulle attività del fondo, ciò non può essere paragonato a pagamenti di interessi. In questo contesto, la tabella 1A dell'allegato I, parte 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) comprende requisiti concernenti gli aggiustamenti da rivalutazione per le quote e partecipazioni in FCM; le BCN dovrebbero utilizzare questa voce per bilanciare le rivalutazioni dei prezzi sul lato delle attività, se del caso. La distribuzione deve essere effettuata in modo tale da coprire solo le rivalutazioni dei prezzi effettive che sono riflesse come variazioni nel valore delle quote e partecipazioni in FCM.

(\* ) Regolamento (UE) n. 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

## 2. *Statistiche relative alle voci di bilancio (VdB) delle IFM su base individuale*

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del presente indirizzo, le BCN segnalano le serie ausiliarie riguardanti gli aggiustamenti da rivalutazione e riclassificazione (cfr. parte 2 del presente allegato) e i trasferimenti di prestiti con la massima diligenza possibile.

Al fine di ridurre gli oneri di segnalazione, nella derivazione delle serie ausiliarie le BCN possono applicare un approccio basato sulla soglia. In particolare, nel caso l'importo assoluto delle serie ausiliarie da segnalare sia inferiore al valore massimo di 50 milioni di euro e all'1 % delle rispettive consistenze in essere, ossia una soglia =max(50 milioni di EUR, 1 % delle consistenze in essere), le BCN possono invece segnalare l'importo come pari a zero o come valore mancante. Tale soglia, che si applica anche ai gruppi di enti creditizi, è indicativa ed è d'ausilio alle BCN per determinare se procedere o meno ad un aggiustamento. Laddove le informazioni non siano facilmente reperibili o siano di scarsa qualità, la BCN può decidere di effettuare delle stime o, in alternativa, di segnalare un valore mancante.

Inoltre, e in conformità al presente indirizzo, le BCN sono tenute a segnalare serie ausiliarie soltanto per gli enti creditizi che non sono enti di base nella misura in cui le informazioni statistiche siano raccolte presso tali enti creditizi in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Qualora nessuna delle informazioni statistiche richieste per la segnalazione di una serie ausiliaria sia disponibile presso gli enti creditizi che non sono enti di base, le BCN possono segnalare un valore mancante.

## 3. *Uffici dei conti correnti postali e amministrazioni centrali*

Le BCN segnalano, se del caso, informazioni statistiche sugli uffici dei conti correnti postali e le amministrazioni centrali che comprendono le loro passività monetarie nei confronti di residenti nell'area dell'euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie e le loro disponibilità in contanti e in titoli emessi da IFM dell'area dell'euro in conformità alla sezione 6 del presente indirizzo. Ai fini della compilazione delle operazioni, gli aggiustamenti sono forniti, in linea di principio, anche in linea con i requisiti stabiliti per le statistiche sul bilancio delle IFM, anche se nella pratica è improbabile che si verifichino variazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato. Questi dati sono segnalati come indicato nell'allegato VI.

---

Voci ulteriori da segnalare per il bilancio delle banche centrali <sup>(1)</sup>

VOCI DI BILANCIO	Totale	Area dell'euro		Resto del mondo	
		Residenti nazionali	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali		Istituzioni diverse dalle IFM
<b>PASSIVITÀ</b>					
<b>8. Banconote e monete in circolazione</b>					
di cui: Banconote					
Banconote in euro	<b>M</b> (†)				
Banconote in denominazione nazionale <sup>(2)</sup>	<b>M</b> (†)				
di cui: Monete					
Monete denominate in euro	<b>M</b> (†)				
Monete in denominazione nazionale <sup>(2)</sup>	<b>M</b> (†)				
<b>9. Depositi</b>					
9.1.e <b>Depositi overnight (euro)</b>					<b>M</b>
9.1.x <b>Depositi overnight (valute estere)</b>					<b>M</b>
<b>10. Quote/partecipazioni in FCM</b>					
<b>11. Titoli di debito emessi</b>					
fino a 1 anno <sup>(3)</sup>		<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	
<b>12. Capitale e riserve</b>					
<b>13. Altre passività</b>					
di cui: partite in transito	<b>M</b>				
di cui: partite in sospeso	<b>M</b>				
di cui: passività interne all'Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione		<b>M</b>			
di cui: accantonamenti che rappresentano passività nei confronti di terzi	<b>M</b>				
di cui: quote nette delle famiglie nelle riserve per fondi pensione <sup>(4)</sup>	<b>Q</b> (#)				
di cui: aggiustamenti per discrepanze contabili/statistiche <sup>(5)</sup>	<b>M</b> (#)				

<b>Contropartita di DSP</b>	<b>M (#)</b>				
<b>ATTIVITÀ</b>					
1. <b>Cassa</b>					
2. <b>Prestiti</b>					
d/c depositi internazionali connessi a riserve valutarie presso la BCE <sup>(6)</sup>				<b>M</b>	
3. <b>Titoli di debito detenuti</b>					
di cui: interessi maturati su titoli di debito detenuti <sup>(7)</sup>	<b>Q</b>				
4. <b>Patrimonio netto</b>					
5. <b>Quote/partecipazioni in fondi di investimento</b>					
6. <b>Attività non finanziarie</b>					
7. <b>Altre attività</b>					
di cui: partite in transito	<b>M</b>				
di cui: partite in sospeso	<b>M</b>				
di cui: crediti interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione				<b>M</b>	
di cui: riserve premi e riserve sinistri <sup>(8)</sup>	<b>Q (#)</b>				
di cui: crediti relativi alle monete in circolazione emesse dall'amministrazione centrale				<b>M</b>	
di cui: interessi maturati su titoli di debito detenuti <sup>(7)</sup>	<b>Q</b>				
<b>Oro e crediti in oro (solo oro monetario)</b>	<b>M (#)</b>				
<b>Crediti verso il FMI - diritti di prelievo, DSP, altri crediti</b>	<b>M (#)</b>				

<sup>(1)</sup> Consistenze in essere da segnalare per tutte le voci. Aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione da segnalare per le caselle indicate con un #. Aggiustamenti da riclassificazione da segnalare solo per le caselle indicate con un †.

<sup>(2)</sup> Banconote e monete denominate nelle precedenti valute nazionali che rimangono in essere dopo l'adozione dell'euro. I dati dovrebbero essere segnalati per almeno 12 mesi dopo l'allargamento.

<sup>(3)</sup> Da segnalare solo se il fenomeno è applicabile.

<sup>(4)</sup> Accantonamenti che rappresentano passività nei confronti di terzi che sono passività delle IFM verso le famiglie sotto forma di riserve tecniche stabilite per corrispondere le pensioni al personale. Ciò fa riferimento tipicamente ai fondi pensione del personale che non sono stati esternalizzati a istituzioni indipendenti.

<sup>(5)</sup> Questa voce rappresenta un aggiustamento, in termini netti, effettuato per riequilibrare il bilancio statistico le discrepanze tra la valutazione statistica e quella contabile delle attività e passività segnalate.

<sup>(6)</sup> Incluse le partite denominate in euro equivalenti al trasferimento di riserve in valuta estera dalle BCN alla BCE.

<sup>(7)</sup> interessi maturati da segnalare nei titoli di debito detenuti o in altre attività conformemente alle prassi nazionali.

<sup>(8)</sup> La parte dei premi lordi pagati dalle IFM da assegnare nel periodo contabile successivo più i crediti dalle IFM che non sono stati ancora regolati.

Tabella 2

## Voci ulteriori da segnalare per il bilancio delle altre IFM, (1)

VOCI DI BILANCIO	Totale	Area dell'euro		Resto del mondo	
		Residenti nazionali	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali		Istituzioni diverse dalle IFM
<b>PASSIVITÀ</b>					
<b>8. Banconote e monete in circolazione</b>					
<b>9. Depositi</b>					
di cui: passività di contropartita per crediti non cancellati (2)		<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	
9.1.e <b>Depositi overnight (euro)</b>					<b>M</b>
9.1.x <b>Depositi overnight (valute estere)</b>					<b>M</b>
<b>10. Quote/partecipazioni in FCM</b>					
<b>11. Titoli di debito emessi (3)</b>					
fino a 1 anno		<b>M (#)</b>	<b>M (#)</b>	<b>M (#)</b>	
oltre 1 anno e fino a 2		<b>M (#)</b>	<b>M (#)</b>	<b>M (#)</b>	
Euro					
fino a 1 anno		<b>M (#)</b>	<b>M (#)</b>	<b>M (#)</b>	
oltre 1 anno e fino a 2		<b>M (#)</b>	<b>M (#)</b>	<b>M (#)</b>	
Valute estere					
fino a 1 anno		<b>M (#)</b>	<b>M (#)</b>	<b>M (#)</b>	
oltre 1 anno e fino a 2		<b>M (#)</b>	<b>M (#)</b>	<b>M (#)</b>	
di cui: interessi maturati su titoli di debito emessi (4)	<b>Q</b>				
<b>12. Capitale e riserve</b>					
<b>13. Altre passività</b>					
di cui: partite in transito	<b>M</b>				
di cui: partite in sospeso	<b>M</b>				
di cui: accantonamenti che rappresentano passività nei confronti di terzi	<b>M</b>				
di cui: quote nette delle famiglie nelle riserve per fondi pensione (5)	<b>Q (#)</b>				
di cui: interessi maturati su titoli di debito emessi (4)	<b>Q</b>				
di cui: aggiustamenti per discrepanze contabili/statistiche (6)	<b>M (#)</b>				

ATTIVITÀ					
1. Cassa					
2. Prestiti					
3. Titoli di debito detenuti					
di cui: interessi maturati su titoli di debito detenuti <sup>(4)</sup>	Q				
4. Azioni e altre partecipazioni					
5. Quote/partecipazioni in fondi di investimento					
6. Attività non finanziarie					
7. Altre attività					
di cui: partite in transito	M				
di cui: partite in sospeso	M				
di cui: riserve premi e riserve sinistri <sup>(7)</sup>	Q (#)				
di cui: interessi maturati su titoli di debito detenuti <sup>(4)</sup>	Q				

<sup>(1)</sup> Consistenze in essere da segnalare per tutte le voci. Aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione da segnalare per le caselle indicate con un #. Aggiustamenti da riclassificazione da segnalare solo per le caselle indicate con un †.

<sup>(2)</sup> Queste voci rappresentano la passività in contropartita per i prestiti cartolarizzati ma non cancellati dal bilancio dell'IFM secondo i principi contabili applicabili.

<sup>(3)</sup> In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, non è necessario che tali serie siano segnalate dalle BCN se la BCE usa fonti di dati alternative.

<sup>(4)</sup> Interessi maturati da segnalare nell'ambito della corrispondente categoria di strumenti o in altre attività/altre passività conformemente alle prassi nazionali.

<sup>(5)</sup> Accantonamenti che rappresentano passività nei confronti di terzi che sono passività delle IFM verso le famiglie sotto forma di riserve tecniche stabilite per corrispondere le pensioni al personale. Ciò fa riferimento tipicamente ai fondi pensione del personale che non sono stati esternalizzati a istituzioni indipendenti.

<sup>(6)</sup> Questa voce rappresenta un aggiustamento, in termini netti, effettuato per riequilibrare il bilancio statistico le discrepanze tra la valutazione statistica e quella contabile delle attività e passività segnalate.

<sup>(7)</sup> La parte dei premi lordi pagati dalle IFM da assegnare nel periodo contabile successivo più i crediti dalle IFM che non sono stati ancora regolati.

Tabella 3

**Prestiti concessi ad altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive dell'area dell'euro (S.125+S.126+S.127)**

Consistenze in essere, aggiustamenti da rivalutazione e aggiustamenti da riclassificazione (trimestrali)

VOCI DI BILANCIO	A. Residenti nazionali			B. Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali				
	Totale	Altri intermediari finanziari (S.125)	Ausiliari finanziari (S.126)	Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)	Totale	Altri intermediari finanziari (S.125)	Ausiliari finanziari (S.126)	Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)
<b>ATTIVITÀ</b>								
<b>Prestiti</b>								
fino a 1 anno								
oltre 1 anno e fino a 5 anni								
oltre 5 anni								



PARTE 2

Tabella 1

**Prestiti trasferiti da IFM nazionali operazioni con impatto sugli stock di prestiti <sup>(1)</sup> gestiti da istituzioni diverse dalle IFM**

Consistenze in essere e operazioni finanziarie escluso l'impatto dei trasferimenti di crediti (mensili)

	A. Residenti nazionali										B. Residenti nell'area dell'euro diversi da										C. Resto del mondo					
	Istituzioni diverse dalle IFM										Istituzioni diverse dalle IFM															
	IFM	Amministrazioni pubbliche (S. 0)		Fondi di investimento non IFM (S. 04)	Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive	Imprese di assicurazione (S. 09)	Fondi pensione (S. 09)	Società non finanziarie (S. 11)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S. 14, S. 15)	Credito al consumo	Crediti per l'acquisto di un'abitazione	Altri crediti	di cui: NSRF <sup>(1)</sup>	IFM	Amministrazioni pubbliche (S. 0)		Fondi di investimento non IFM (S. 04)	Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive	Imprese di assicurazione (S. 09)	Fondi pensione (S. 09)		Società non finanziarie (S. 11)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S. 14, S. 15)	Credito al consumo	Crediti per l'acquisto di un'abitazione	Altri crediti
Totale	di cui: Altre amministrazioni pubbliche (S. 01C + S. 01B + S. 01K)												Totale	di cui: Altre amministrazioni pubbliche (S. 01C + S. 01B + S. 01K)												
<b>4.1. Consistenze in essere</b>																										
<b>4.1.1. Cartolarizzazioni</b>																										
totale																										
fino a 1 anno																										
oltre 1 anno e fino a 5 anni																										
oltre 5 anni																										
<b>4.1.2. Altri trasferimenti di crediti (esclusi i trasferimenti a IFM dell'area dell'euro)</b>																										
totale																										
fino a 1 anno																										
oltre 1 anno e fino a 5 anni																										
oltre 5 anni																										
<b>4.2. Operazioni finanziarie escluso l'impatto dei trasferimenti di crediti</b>																										
<b>4.2.1. Cartolarizzazioni</b>																										
totale																										
fino a 1 anno																										
oltre 1 anno e fino a 5 anni																										
oltre 5 anni																										
<b>4.2.2. Altri trasferimenti di crediti (esclusi i trasferimenti a IFM dell'area dell'euro)</b>																										
totale																										
fino a 1 anno																										
oltre 1 anno e fino a 5 anni																										
oltre 5 anni																										

(1) Prestiti non inclusi nelle consistenze di prestiti delle IFM dell'area dell'euro segnalate.  
 (2) Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche.

Tabella 2

**Prestiti trasferiti gestiti da IFM nazionali diverse dal trasferente (1)**

Trasferimenti netti, consistenze in essere, aggiustamenti da riclassificazione aggiustamenti da rivalutazione (mensili) (2)

	A. Residenti nazionali											B. Residenti nell'area dell'euro diversi											C. Resto del mondo	
	Istituzioni diverse dalle IFM											Istituzioni diverse dalle IFM												
	AMministrazioni pubbliche (S.13)	Fondi di investimento non FCM (S.124)	Altre intermedie finanziarie + ausiliarie + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie (S.125)	Imprese di assicurazione (S.126)	Fondi pensione (S.129)	Società non finanziarie (S.13)	Famiglie - istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.131, S.132)	Credito al consumo	Credito per l'acquisto di un'abitazione	Altri crediti	Totale	di cui: #SAP (*)	AMministrazioni pubbliche (S.13)	Fondi di investimento non FCM (S.124)	Altre intermedie finanziarie + ausiliarie + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie (S.125)	Imprese di assicurazione (S.126)	Fondi pensione (S.129)	Società non finanziarie (S.13)	Famiglie - istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.131, S.132)	Credito al consumo	Credito per l'acquisto di un'abitazione	Altri crediti		Totale
<b>1.E Prestiti nell'ambito della estensione in conformità alla sezione 2.3 dell'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2)</b>																								
<b>1.1.E Contropartezze</b>																								
totale																								
fino a 1 anno																								
oltre 1 anno e fino a 5 anni																								
oltre 5 anni																								
<b>1.1.E di cui: controparte nel trasferimento è una SV dell'area dell'euro</b>																								
totale																								
fino a 1 anno																								
oltre 1 anno e fino a 5 anni																								
oltre 5 anni																								
<b>1.2.E Altri trasferimenti di crediti</b>																								
totale																								
fino a 1 anno																								
oltre 1 anno e fino a 5 anni																								
oltre 5 anni																								
<b>1.2.E di cui: controparte nel trasferimento è una IFM nazionale</b>																								
totale	#											#												
fino a 1 anno	#											#												
oltre 1 anno e fino a 5	#											#												
oltre 5 anni	#											#												
<b>1.2.E di cui: controparte nel trasferimento è una IFM dell'area dell'euro non nazionale</b>																								
totale																								
fino a 1 anno																								
oltre 1 anno e fino a 5																								
oltre 5 anni																								

(1) Prestiti trasferiti gestiti da una IFM nazionale diversa dal trasferente che sono inclusi, ai sensi dell'istruzione della BCN in conformità alla sezione 2.3 dell'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), nella segnalazione del blocco 1 delle tabelle 5a e 5b dell'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

(2) Trasferimenti netti, consistenze in essere, aggiustamenti da riclassificazione e aggiustamenti da rivalutazione devono essere segnalati per tutte le caselle ad eccezione delle caselle indicate con un #. Per le caselle indicate con un # devono essere segnalati solo i trasferimenti netti.

(3) Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche.

PARTE 3

Tabella 1

Informazioni statistiche da segnalare sulle voci di bilancio degli FCM

Consistenze in essere, aggiustamenti da rivalutazione e aggiustamenti da riclassificazione (trimestrali)

VOCI DI BILANCIO	A. Residenti <b>esclusi</b>												B. Residenti <b>non in euro</b> dall'euro diversi da quelli nazionalizzati												C. Resto del mondo			D. Totale			
	Istituzioni diverse dalle IFM												Istituzioni diverse dalle IFM												Istituzioni diverse dalle IFM						
	Totale	IFM	Amministrazioni pubbliche (S.13)		Altri residenti		Fondi di investimento in FCM (S.14)		AF - assicurati finanziari + pensionati di fondi e istituzioni finanziarie capire (S.15-S.20-S.27)	Imprese di assicurazione (S.20)	Fondi pensione (S.20)	Società non finanziarie (S.21)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al pari delle famiglie (S.14-S.16)	Totale	IFM	Amministrazioni pubbliche (S.13)		Altri residenti		Fondi di investimento diversi dai FCM (S.14)		AF - assicurati finanziari + pensionati di fondi e istituzioni finanziarie capire (S.15-S.20-S.27)	Imprese di assicurazione (S.20)	Fondi pensione (S.20)	Società non finanziarie (S.21)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al pari delle famiglie (S.14-S.16)	Totale		IFM	Istituzioni diverse dalle IFM	
			Amministrazioni pubbliche (S.13)		Altri residenti		Fondi di investimento in FCM (S.14)																								
<b>PASSIVITA'</b>																															
<b>Depositi</b>																															
<b>Quote partecipazioni in FCM</b>																															
<b>Attivo passivato</b>																															
<b>ATTIVITA'</b>																															
<b>Prestiti</b>																															
<b>Titoli di debito detenuti</b>																															
Totale																															
fino a 1 anno																															
oltre 1 anno																															
Euro																															
fino a 1 anno																															
oltre 1 anno o fino a 2																															
oltre 2 anni																															
Valute estere																															
fino a 1 anno																															
oltre 1 anno o fino a 2																															
oltre 2 anni																															
<b>Patrimonio netto</b>																															
<b>Quote partecipazioni in fondi di investimento</b>																															
Quote partecipazioni in FCM																															
Quote partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM																															
<b>Altre attività</b>																															
di cui strumenti finanziari derivati																															

Requisiti (mensili e trimestrali) richiesti alle IFM dal regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).  
 Requisiti (trimestrali) richiesti ai FI dal regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) da segnalare alle BCN per i FCM se disponibili, come voci per memoria.

Tabella 2

Voci di bilancio degli FCM - disaggregazioni per valuta

Consistenze in essere (trimestrali)

VOCI DI BILANCIO	Tutte le valute	Euro	Altre valute			
			GBP	USD	JPY	CHF
<b>ATTIVITÀ</b>						
<b>Prestiti</b>						
<b>Resto del mondo</b>						
<b>Titoli di debito detenuti</b>						
<b>Residenti nazionali</b>						
emessi da IFM						
emessi da istituzioni diverse dalle IFM						
<b>Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali</b>						
emessi da IFM						
emessi da istituzioni diverse dalle IFM						
<b>Resto del mondo</b>						

Requisiti (trimestrali) richiesti alle IFM dal regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Tabella 1

**Statistiche sulle linee di credito inutilizzate delle IFM**

Consistenze in essere e aggiustamenti da riclassificazione

POSTE FUORI BILANCIO	A. Residenti nazionali	B. Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali	C. Resto del mondo
<b>Linee di credito inutilizzate</b>			
Totale			
IFM (S.121 + S.122 + S.123)			
Amministrazioni pubbliche (S.13)			
Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)			
Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)			
Imprese di assicurazione (S.128)			
Fondi pensione (S.129)			
Società non finanziarie (S.11)			
Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)			

## PARTE 5

**Prestiti alle società non finanziarie disaggregate per attività economica**

Le BCN segnalano i dati per le singole sezioni secondo lo schema I o, se i dati non sono disponibili per le singole sezioni, secondo lo schema II.

Le BCN segnalano separatamente le consistenze in essere riguardo ai prestiti concessi a società non finanziarie nazionali e, laddove disponibili, riguardo ai prestiti a società non finanziarie di altri Stati membri dell'area dell'euro. Tutti i dati sono segnalati in milioni di euro.

Schema I		Schema II	
1	A. Agricoltura, silvicoltura e pesca	1	A. Agricoltura, silvicoltura e pesca
2	B. Attività estrattiva	2	B. Attività estrattiva
3	C. Attività manifatturiere	3	C. Attività manifatturiere
4	D. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	4	D. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
5	E. Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento		E. Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
6	F. Costruzioni	5	F. Costruzioni
7	G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio. Riparazione di autoveicoli e motocicli	6	G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio. Riparazione di autoveicoli e motocicli
8	I. Servizi di alloggio e ristorazione	7	I. Servizi di alloggio e ristorazione
9	H. Trasporto e magazzinaggio	8	H. Trasporto e magazzinaggio
10	J. Servizi di informazione e comunicazione		J. Servizi di informazione e comunicazione
11	L. Attività immobiliari	9	L. Attività immobiliari
12	M. Attività professionali, scientifiche e tecniche		M. Attività professionali, scientifiche e tecniche
13	N. Attività amministrative e di servizi di supporto		N. Attività amministrative e di servizi di supporto
14	Tutte le rimanenti sezioni rilevanti per le società non finanziarie	10	Tutte le rimanenti sezioni rilevanti per le società non finanziarie

Nota: Le lettere si riferiscono alla corrispondente classificazione prevista da NACE Rev.2.

## ALLEGATO III

## PARTE 1

**Ulteriori statistiche mensili sui tassi d'interesse delle IFM (TIFM)**

Tabella 1: Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving

	Settore	Tipo di strumento	Indicatore delle nuove operazioni	Obbligo di segnalazione
Prestiti in EUR	Alle famiglie	Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving	86	AAR/TEDS, ammontare
	A società non finanziarie	Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving	87	AAR/TEDS, ammontare

1. Ai fini delle statistiche relative ai TIFM «prestiti rotativi e scoperti di conto», «credito da carte di credito a saldo» e «credito da carte di credito revolving» hanno il medesimo significato descritto nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) <sup>(1)</sup>, indipendentemente dal loro periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse. Le penali sugli scoperti applicate come una componente delle altre spese, ad esempio sotto forma di commissioni speciali, non sono ricomprese nel tasso annualizzato concordato ([annualised agreed rate] AAR) come definito nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) <sup>(2)</sup>. Un AAR o il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) è segnalato per tutte le categorie incluse nella tabella 1 del presente allegato. La segnalazione dell'AAR/TEDS è accompagnata dai relativi volumi delle nuove operazioni.
2. In caso di prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e crediti da carte di credito a saldo e revolving, il concetto di volumi delle nuove operazioni è equivalente a consistenze in essere. Gli indicatori 86 e 87 sono calcolati sulla base delle voci 12, 23, 32 e 36 nell'appendice 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) e le consistenze in essere segnalate per prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e crediti da carte di credito a saldo e revolving in conformità dell'allegato I al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). I tassi d'interesse sono calcolati come media ponderata delle voci corrispondenti nell'appendice 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), a tasso d'interesse zero per i crediti da carte di credito a saldo. Gli indicatori 86 e 87 sono tesi a fornire continuità con gli indicatori 12 e 23 («scoperti di conto corrente») come definiti precedentemente nel regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) (ora abrogato) <sup>(3)</sup>, vale a dire prima della modifica ad essi apportata dal regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca centrale europea (BCE/2009/7) <sup>(4)</sup>.

Tabella 2: Tassi di interesse sui prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie

	Settore	Tipo di strumento	Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse	Indicatore delle nuove operazioni	Obbligo di segnalazione
Prestiti rinegoziati in EUR	Alle famiglie	Per consumo	totale	88	AAR/TEDS
		Per l'acquisto di un'abitazione	totale	89	AAR/TEDS
		Per altri scopi	totale	90	AAR/TEDS
	A società non finanziarie	totale	91	AAR/TEDS	

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73, del 3.3.2021, pag. 16).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi e prestiti detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (GU L 10, 12.1.2002, pag. 24).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca centrale europea, del 31 marzo 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2009/7) (GU L 94, 8.4.2009, pag. 75).

3. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie includono tutti i prestiti nuovi, diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito, che sono stati erogati ma non ancora rimborsati al momento in cui vengono rinegoziati. In relazione ai prestiti trasferiti da un'altra istituzione, la rinegoziazione si riferisce ai nuovi prestiti concessi dall'istituzione che vende o cede il prestito. Per le categorie incluse nella tabella 2 è segnalato solo un AAR/TEDS sulla base delle migliori stime possibili in aggiunta ai volumi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).


## PARTE 2

### Selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e mantenimento del campione per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM

#### Sezione 1: Selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica

##### 1. Procedura di selezione globale

1. Le BCN applicano la procedura illustrata nello schema qui di seguito per selezionare gli operatori segnalanti per la raccolta delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM secondo il Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). La procedura è definita come segue:



##### 2. Censimento o campione

2. Ciascuna BCN seleziona i rispettivi operatori segnalanti tra le IFM, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, facenti parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione residenti nel medesimo Stato membro la cui moneta è l'euro («Stato membro dell'area dell'euro») della BCN.
3. Per selezionare gli operatori segnalanti, le BCN devono effettuare un censimento o seguire un metodo di campionamento in linea con i criteri stabiliti nei seguenti paragrafi.



4. Nel caso di un censimento, la BCN chiede a ogni IFM residente facente parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, di segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Le variabili da raccogliere in caso di censimento sono i tassi di interesse sulle nuove operazioni e i relativi importi, nonché i tassi di interesse sulle consistenze.
5. Nel caso di un campione, verrà richiesto di effettuare la segnalazione solo a una selezione delle IFM tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Le variabili che devono essere stimate per mezzo del campione sono i tassi di interesse e gli importi delle nuove operazioni, nonché i tassi di interesse sulle consistenze in essere. Tali fenomeni sono indicati come variabili rilevate. Al fine di ridurre al minimo il rischio che i risultati dell'indagine a campione si discostino dai valori effettivi (non noti) delle stesse variabili riferite agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, il campione deve essere costruito in modo da essere rappresentativo degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM un campione è considerato rappresentativo se in esso sono rispecchiate tutte le caratteristiche rilevanti per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM e proprie degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Per selezionare il campione iniziale, le BCN possono individuare le approssimazioni e i modelli più adatti a soddisfare lo schema di campionamento anche se i dati utilizzati, derivati da fonti disponibili, possono non corrispondere perfettamente alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

### 3. Stratificazione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica

6. Al fine di garantire che il campione sia rappresentativo, prima di operare una qualunque selezione degli operatori segnalanti, ciascuna BCN che opti per il metodo di campionamento per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM dovrebbe stratificare in modo appropriato gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. La stratificazione comporta che gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica  $N$  siano suddivisi in sottogruppi o strati di operatori  $N_1, N_2, N_3, \dots, N_L$ . Tali suddivisioni in sottogruppi o strati non devono sovrapporsi e complessivamente devono corrispondere all'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica:

$$N_1 + N_2 + N_3 + \dots + N_L = N$$

7. Le BCN definiscono criteri di stratificazione che consentano la suddivisione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica in strati omogenei. Gli strati sono considerati omogenei se la somma delle varianze all'interno degli strati delle variabili rilevate è sostanzialmente inferiore alla varianza totale di tutti gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica <sup>(5)</sup>. I criteri di stratificazione sono collegati alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, ovvero sussiste una relazione tra i criteri di stratificazione e i tassi di interesse e gli importi che devono essere stimati dal campione.
8. Ogni BCN che opti per il metodo di campionamento identifica almeno un criterio di stratificazione per garantire che il campione delle IFM sia rappresentativo dello Stato membro dell'area dell'euro e l'errore di campionamento sia limitato. Le BCN dovrebbero adoperarsi per definire una gerarchia dei criteri di stratificazione. Questi ultimi devono tenere in considerazione il contesto nazionale ed essere specifici per ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.
9. La selezione degli operatori segnalanti avviene in forma di campionamento in un'unica soluzione dopo che tutti gli strati sono stati definiti. Solo in questa fase gli operatori segnalanti sono selezionati nell'ambito degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Non deve essere effettuata alcuna selezione intermedia.

### 4. Ripartizione del campione tra gli strati e selezione degli operatori segnalanti

10. Dopo aver definito gli strati nazionali in conformità ai paragrafi 6 e 7, le BCN che optano per il metodo di campionamento individuano il campione selezionando da ogni strato gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. La dimensione totale del campione nazionale  $n$  è uguale alla somma delle dimensioni del campione  $n_1, n_2, n_3, \dots, n_L$  per ciascuno degli strati:

$$n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_L = n.$$

<sup>(5)</sup> ossia la somma delle varianze all'interno degli strati definita come  $\sum_{h=1}^L \sum_{i \in I_h} (x_i - \bar{x}_h)^2$  deve essere sostanzialmente inferiore alla varianza totale degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica definita come  $\sum_{i \in I} (x_i - \bar{x})^2$ , dove  $h$  indica ciascuno strato,  $x_i$  il tasso di interesse per l'istituzione  $i$ ,  $\bar{x}_h$  la media semplice del tasso di interesse dello strato  $h$ ,  $n$  il numero totale di istituzioni nel campione e  $\bar{x}$  la media semplice dei tassi di interesse di tutte le istituzioni nel campione.

11. Ogni BCN sceglie la ripartizione più adeguata della dimensione nazionale del campione  $n$  tra gli strati. Pertanto, per ciascuno strato, le BCN definiscono quanti soggetti segnalanti  $n_h$  sono estratti dal totale delle IFM,  $N_h$ . Il tasso di campionamento  $n_h/N_h$  per ogni strato  $h$  consente la stima della varianza di ogni strato. Ciò comporta che almeno due soggetti segnalanti siano selezionati da ciascuno strato.
12. Al fine di selezionare gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di ciascuno strato, le BCN includono tutte le istituzioni nello strato o effettuano un campionamento casuale o selezionano le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato. Nel caso di campionamento casuale il processo di estrazione casuale delle istituzioni in ciascuno strato è effettuato associando la medesima probabilità di selezione a tutte le istituzioni o probabilità proporzionali alla dimensione dell'istituzione. Le BCN che utilizzano il campionamento casuale o la selezione delle istituzioni di maggiori dimensioni possono scegliere di includere tutte le istituzioni per alcuni strati.
13. Le informazioni relative alle dimensioni di ogni ente creditizio o altra istituzione facente parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica sono ottenibili a livello nazionale dalle statistiche di bilancio delle IFM raccolte in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Le BCN devono utilizzare allo scopo i depositi e i prestiti totali denominati in euro nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie residenti negli Stati membri dell'area dell'euro, che costituiscono la parte del bilancio rilevante per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, o comunque aggregati assimilabili.
14. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM devono basarsi su un campionamento senza reintroduzione, ovvero ogni IFM facente parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica può essere selezionata una sola volta.
15. Quando una BCN decide di censire tutte le IFM all'interno di uno strato, la BCN può effettuare un campionamento in quello strato a livello di filiali. La condizione preliminare è che la BCN abbia una lista completa di filiali che copra tutta l'attività degli enti creditizi e delle altre istituzioni all'interno dello strato, e dati adeguati a consentirle di valutare la varianza dei tassi di interesse delle nuove operazioni effettuate nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie presso le filiali. Per la selezione delle filiali e il loro mantenimento si applicano i requisiti contenuti nel presente indirizzo. Le filiali selezionate diventano soggetti segnalanti fittizi, sottoposti agli obblighi di segnalazione definiti nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). Tale procedura non pregiudica l'obbligo di ciascuna IFM a cui fanno capo le filiali di essere un operatore segnalante.

## 5. Dimensione minima del campione nazionale

16. La dimensione minima del campione nazionale è definita in maniera differente a seconda che la BCN competente applichi il campionamento casuale o selezioni le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato.
17. Se una BCN applica il campionamento casuale nella selezione delle istituzioni effettivamente soggette agli obblighi di segnalazione statistica, la dimensione minima del campione nazionale deve essere tale che l'errore casuale massimo per i tassi di interesse sulle nuove operazioni relativo a tutte le categorie di strumenti non superi mediamente 10 punti base ad un livello di confidenza del 90 % <sup>(6)</sup>.
18. L'errore casuale massimo è definito come  $D = z_{\alpha/2} * \sqrt{\text{var}(\hat{\theta})} \approx z_{\alpha/2} * \sqrt{\text{var}(\hat{\theta})}$ , dove  $D$  è l'errore casuale massimo,  $z_{\alpha/2}$  la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio la distribuzione  $t$ ) presumendo un livello di confidenza di  $1-\alpha$ , dove  $\text{var}(\hat{\theta})$  è la varianza dello stimatore del parametro  $\vartheta$ , e  $\text{var}(\hat{\theta})$  è la varianza stimata dello stimatore del parametro  $\vartheta$ .
19. Se una BCN seleziona l'istituzione di maggiori dimensioni per ogni strato, la qualità del campione dovrebbe basarsi sul valore dell'errore assoluto medio sintetico (MAE). L'effettivo errore assoluto medio sintetico non deve eccedere la soglia di un errore assoluto medio variabile nel tempo presumendo una differenza di errore di 10 punti base in ciascuno strato e indicatore.

<sup>(6)</sup> Le BCN possono tradurre direttamente il valore assoluto di 10 punti base, a un livello di confidenza del 90 %, in un valore relativo in termini di variazione massima accettabile dello stimatore.

20. L'errore assoluto medio sintetico  $S$  per un dato stimatore  $\hat{\theta}$  in un particolare periodo deve essere definito come:

$$MAE_S(\hat{\theta}) = \sum_c \frac{MAE(\hat{\theta}_c) * B_c}{\sum_k B_k} * \frac{1}{(i_{c1} + (1/(1 + i_{c1})))}$$

dove:

$MAE_S(\hat{\theta})$  è l'errore assoluto medio sintetico

$B_c, B_k$  è il volume in una particolare categoria di tasso di interesse delle IFM

$i_{c1}$  è il tasso di interesse medio stimato nella categoria  $c$

$MAE(\hat{\theta}_c) = \frac{(\sum_j |error(\hat{\theta}_j)| * (B_{j0} + B_{j1}))}{B}$  è l'errore assoluto medio per una data categoria di tasso di interesse delle IFM sulla base dello stimatore  $\hat{\theta}_j$

$B_{j0}$  è il volume corrispondente alla effettiva non segnalazione in un particolare strato  $j$

$B_{j1}$  è il volume corrispondente alla effettiva non segnalazione in un particolare strato  $j$ . Se si applica il campionamento  $B_{j1}$  si riferisce ai volumi estrapolati. Il procedimento di estrapolazione è descritto nella sezione 4

$B$  è il volume totale per tutti gli strati, ovvero la somma di  $B_{j0}$  e  $B_{j1}$  per tutti gli strati

$error(\hat{\theta}_j) = (i_{j1} * B_{j1} + \hat{\theta}_{j0} * B_{j0}) / (B_{j1} + B_{j0}) - i_{j1}$  è la stima dell'errore totale nell'ambito di uno strato  $j$

$i_{j1}$  è il tasso di interesse medio ponderato corrispondente alla segnalazione effettiva in un particolare strato  $j$

$\hat{\theta}_{j0}$  è il valore dello stimatore  $\hat{\theta}$  per il sub-strato dello strato per il quale non vi è segnalazione  $j$ .

In caso di copertura di volume pari a zero in uno degli strati segnalati, la media  $\hat{\theta}$  dell'altro strato dovrebbe essere utilizzata per evitare un errore assoluto medio pari a zero.

$\hat{\theta}$  è la media del primo e del terzo quartile nello strato, definiti come il tasso di interesse segnalato per la categoria di tasso di interesse delle IFM per cui il 25 % (e il 75 % rispettivamente) dei tassi di interesse segnalati è inferiore a tale numero. Il primo e il terzo quartile sono calcolati previa ponderazione del volume in quella categoria con le istituzioni nello strato. La media tra i due stimatori dell'errore assoluto medio - il primo e il terzo quartile - è quindi utilizzata come stima per il parametro  $\hat{\theta}$  (<sup>7</sup>).

21. L'errore casuale massimo e l'errore assoluto medio sintetico sono calcolati separatamente per le nuove operazioni e le consistenze. Per le nuove operazioni, l'errore casuale massimo e l'errore assoluto medio sintetico dovrebbero essere calcolati sulla base degli indicatori da 1 a 11, da 13 a 22 e da 24 a 29 descritti nell'appendice 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). Per le consistenze, l'errore casuale massimo e l'errore assoluto medio sintetico dovrebbero essere calcolati sulla base degli indicatori da 1 a 14 descritti nell'appendice 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).
22. La dimensione minima del campione nazionale si riferisce sia al campione minimo iniziale sia al campione minimo dopo il mantenimento come stabilito nella successiva sezione concernente il mantenimento del campione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. A causa delle fusioni tra operatori e di operatori uscenti, le dimensioni del campione potrebbero ridursi nel tempo fino al periodo di mantenimento successivo.
23. Le BCN possono selezionare un numero di operatori segnalanti superiore a quello definito quale dimensione minima del campione nazionale, in particolare laddove sia necessario per incrementare la rappresentatività del campione nazionale alla luce della struttura del sistema finanziario nazionale.
24. È necessario che vi sia coerenza tra il numero di IFM facenti parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e la dimensione minima del campione. Le BCN possono consentire alle IFM residenti nello stesso Stato membro dell'area dell'euro e che sono comprese individualmente nell'elenco delle IFM, definito e aggiornato in conformità dei principi di classificazione di cui all'allegato I, parte 1, sezione 1, del regolamento (UE) n. 2021/379 (BCE/2021/2), di segnalare come gruppo le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il gruppo diventa un soggetto segnalante fittizio. Ciò significa che il gruppo segnala le statistiche sui tassi di interesse delle IFM come se fosse un'unica IFM, ovvero segnala un tasso di interesse medio per categoria di strumenti che copra l'intero gruppo anziché

(<sup>7</sup>) Si osservi che le tabelle 1 e 2 del documento statistico della BCE intitolato Quality measures in non-random sampling (Misure qualitative nel campionamento non casuale), disponibile sul sito internet della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu), evidenziano i risultati dell'errore assoluto medio sintetico per gli stimatori del primo e del terzo quartile applicati in ciascun paese.

segnalare un tasso di interesse per ciascuna IFM inclusa nell'elenco delle IFM. Allo stesso tempo, le IFM all'interno del gruppo vengono ancora considerate come istituzioni individuali all'interno sia degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica sia del campione.

*Sezione 2: Mantenimento del campione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica*

**6. Mantenimento del campione nel tempo**

25. Le BCN che optano per il metodo di campionamento devono garantire che il campione rimanga rappresentativo nel tempo.
26. Le BCN devono pertanto verificare la rappresentatività del proprio campione almeno una volta all'anno. Se vi sono delle variazioni significative negli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, queste devono essere riflesse nel campione dopo la suddetta verifica annuale.
27. Ad intervalli di massimo tre anni, le BCN devono effettuare una revisione regolare del campione, che tiene conto degli entranti nell'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, degli uscenti da tale insieme e da quello degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, nonché di tutte le altre variazioni nelle caratteristiche degli operatori segnalanti, e devono applicare le disposizioni della sezione 5 sulla dimensione minima del campione nazionale. La revisione regolare del campione si baserà sulla valutazione della conformità con le disposizioni sulla selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica di cui alla sezione 1, sulla base dei dati mensili corrispondenti alla fine di ciascun trimestre nell'anno in cui ha luogo la revisione. Tuttavia, le BCN possono verificare e aggiornare il proprio campione con maggiore frequenza.
28. Nel tempo, il campione, al fine di restare rappresentativo degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, sarà aggiornato in modo da tenere conto delle istituzioni entranti nell'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Le BCN selezionano pertanto un campione  $n_b$  da tutti gli operatori entranti  $N_b$ . La selezione delle istituzioni entranti  $n_b$  tra il totale degli entranti  $N_b$  viene indicata come campionamento incrementale nel tempo.
29. Nel tempo, il campione sarà aggiornato in modo da tenere conto delle istituzioni uscenti dall'insieme degli operatori assoggettabili ed effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Non è necessario alcun aggiustamento se il numero di istituzioni uscenti dall'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica  $N_d$  è proporzionale al numero di istituzioni uscenti nel campione  $n_d$  (caso 1). Se le istituzioni escono dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e tali istituzioni non sono nel campione, quest'ultimo diventa più ampio in relazione alla dimensione dell'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica (caso 2). Se relativamente escono più istituzioni dal campione che dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, il campione diventa troppo piccolo nel tempo e potrebbe cessare di essere rappresentativo (caso 3). Nei casi 2 e 3, se per la selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica si utilizza il campionamento casuale, i fattori ponderali attribuiti ad ogni istituzione nel campione devono essere adeguati tramite un metodo statistico stabilito derivante dalla teoria di campionamento. Il fattore ponderale attribuito ad ogni operatore segnalante è l'inverso della sua probabilità di inclusione e da questo deriva quindi il fattore di espansione. Nel caso 2, dove il campione è relativamente più ampio rispetto agli operatori, nessun operatore segnalante è tolto dal campione. Nel caso 3, se sono selezionate le istituzioni di maggiori dimensioni, il campione è aggiornato selezionando istituzioni aggiuntive secondo la loro dimensione.
30. Nel tempo, il campione sarà aggiornato in modo da tenere conto delle variazioni nelle caratteristiche degli operatori segnalanti. Tali variazioni possono verificarsi a causa di fusioni, scissioni, crescita delle istituzioni, ecc. Alcuni operatori segnalanti possono cambiare strato. Come nei casi 2 e 3 per i soggetti uscenti, il campione è adeguato tramite un metodo statistico stabilito derivante dalla teoria di campionamento. Nuove probabilità di inclusione, e nuovi fattori ponderali, sono attribuiti laddove le BCN effettuino un campionamento casuale.

*Sezione 3: Ulteriori questioni di campionamento*

**7. Coerenza**

31. Al fine di ottenere coerenza tra le statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle consistenze in essere dei depositi e dei prestiti e quelle relative alle nuove operazioni, le BCN che optano per il metodo campionario devono utilizzare, per entrambe le statistiche, gli stessi operatori segnalanti. Le BCN possono inoltre utilizzare il metodo di campionamento per un sottoinsieme di tassi di interesse delle IFM e un censimento per il resto. Esse, tuttavia, non possono usare due o più campioni differenti.

## 8. Innovazione finanziaria

32. Nella procedura di campionamento non è necessario che le BCN coprano ogni prodotto esistente a livello nazionale. Tuttavia, non possono escludere un'intera categoria di strumenti sulla base del fatto che gli importi interessati sono molto esigui. Pertanto, se una categoria di strumenti è offerta solo da un'istituzione, quest'ultima deve essere inclusa nel campione. Se una categoria di strumenti non esisteva in uno Stato membro dell'area dell'euro al momento della definizione iniziale del campione, ma è successivamente introdotta da un'istituzione, quest'ultima deve essere inclusa nel campione al momento della successiva verifica di rappresentabilità. Se viene creato un nuovo prodotto, le istituzioni nel campione devono comprenderlo nella successiva segnalazione, in quanto tutti gli operatori segnalanti sono tenuti a segnalare tutti i loro prodotti.

### *Sezione 4: Tassi di interesse medi ponderati nazionali e totale nazionale dei volumi delle operazioni*

33. Le BCN ricevono i tassi di interessi medi ponderati e i relativi importi delle operazioni per tutti i soggetti residenti effettivamente segnalanti e calcolano i tassi di interesse medi ponderati nazionali per ciascuna categoria di strumenti sulla base dei volumi delle operazioni estrapolati per ciascuno strato. I dati sono segnalati alla BCE.
34. Laddove viene applicato il campionamento casuale, lo stimatore del tasso di interesse a livello di strato e a livello nazionale deve essere coerente con la procedura di campionamento, campione casuale semplice o la probabilità proporzionale alla dimensione utilizzata, con la conseguenza che gli importi estrapolati sono utilizzati per la ponderazione dei tassi di interesse.
35. Laddove sono selezionate le istituzioni di maggiori dimensioni, lo stimatore dei tassi deve aggregare i tassi tra le istituzioni del medesimo strato ponderandoli con gli importi segnalati e gli aggregati tra strati devono essere realizzati applicando i volumi estrapolati in ciascuno strato.
36. Per ciascuna categoria di strumenti sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 26 nell'appendice 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), le BCN forniscono un tasso di interesse medio ponderato nazionale.
37. Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 1 a 23 e da 30 a 85 nell'appendice 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), le BCN forniscono un tasso di interesse medio ponderato nazionale. Inoltre, per ciascuno degli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell'appendice 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), le BCN forniscono l'importo delle nuove operazioni condotte a livello nazionale in ogni categoria di strumenti durante il mese di riferimento. Per le categorie di strumenti relative ai prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie (indicatori da 88 a 91 nell'appendice 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), sono richieste solo le informazioni sui volumi e le informazioni sui tassi di interesse sono raccolte nei limiti della massima diligenza possibile. Tali importi delle nuove operazioni si riferiscono agli operatori totali, ovvero a tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e, analogamente agli altri volumi delle nuove operazioni, tale valore è calcolato attraverso la procedura di estrapolazione illustrata ai paragrafi da 38 a 40.
38. Se per selezionare gli operatori segnalanti si utilizza il campionamento casuale o la selezione delle istituzioni di maggiori dimensioni, si applicano i fattori di espansione per estrapolare i volumi delle operazioni. L'estrapolazione è applicata a livello di strato.
39. Se si utilizza il metodo del campionamento casuale, i fattori di espansione sono definiti come l'inverso delle probabilità di inclusione  $\pi_i$ , ovvero  $1/\pi_i$ . L'importo stimato delle nuove operazioni per gli operatori totali B è quindi calcolato tramite la seguente formula generica:

$$B = \sum_{i \in S} \frac{B_i}{\pi_i}$$

dove:

B è il volume totale delle operazioni

$B_i$  è l'importo delle nuove operazioni dell'istituzione  $i$

$\pi_i$  è la probabilità di inclusione dell'istituzione  $i$

40. Se è utilizzato il metodo della selezione dell'istituzione di maggiori dimensioni, i fattori di espansione per ciascuno strato  $j$  sono definiti come l'inverso del rapporto di copertura dello strato tramite la seguente formula:

$$EF_j = \frac{\hat{B}_j}{\sum_{i=1}^{N_{j1}} \hat{B}_{ij}} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{j1}+N_{j0}} \hat{B}_{ij}}{\sum_{i=1}^{N_{j1}} \hat{B}_{ij}} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{j1}} \hat{B}_{ij} + \sum_{i=N_{j1}+1}^{N_{j0}} \hat{B}_{ij}}{\sum_{i=1}^{N_{j1}} \hat{B}_{ij}}$$

dove:

$\hat{B}_j$  è il volume totale nell'ambito dello strato  $j$

$\hat{B}_{ij}$  è il volume nell'ambito di ciascuno strato  $j$  per l'istituzione  $i$

$N_{j0}$  è il numero di enti creditizi non inclusi nel campione nello strato  $j$

$N_{j1}$  è il numero di enti creditizi inclusi nel campione nello strato  $j$ .

41. I fattori di espansione  $EF_j$  definiti nel paragrafo 40 in relazione alle nuove operazioni sono calcolati sostituendo i volumi delle nuove operazioni con le relative consistenze in essere. Il volume estrapolato dello strato  $j$  è quindi calcolato come il fattore di espansione per lo strato  $j$  moltiplicato per il volume segnalato per lo strato  $j$ .
42. Le BCN forniscono alla BCE i dati sui tassi di interesse delle IFM sulle consistenze in essere e sulle nuove operazioni con quattro cifre decimali. Ciò non pregiudica eventuali decisioni adottate dalle BCN relativamente al livello di precisione che desiderano applicare nella raccolta dei dati. I risultati pubblicati non contengono più di due cifre decimali.
43. Le BCN devono documentare, nelle note metodologiche che devono essere fornite con i dati nazionali, tutte le (variazioni nelle) disposizioni regolamentari che incidano sulle statistiche sui tassi di interesse delle IFM
44. Le BCN che optano per un metodo di campionamento per la selezione degli operatori segnalanti forniscono una stima dell'errore di campionamento per il campione iniziale. Deve essere fornita una nuova stima dopo ogni aggiornamento del campione.

### PARTE 3

#### Trattamento di prodotti specifici per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM

1. Il trattamento dei prodotti definiti nei seguenti paragrafi dovrebbe essere utilizzato come riferimento per i prodotti con caratteristiche simili.
2. Un deposito o prestito con clausola step-up (step-down) è un deposito o un prestito con una scadenza fissa a cui si applica un tasso di interesse che aumenta (diminuisce) di anno in anno di un numero prefissato di punti percentuali. I depositi e i prestiti con clausola step-up (step-down) sono strumenti con tassi di interesse fissi per l'intera durata dello strumento. Il tasso di interesse per l'intera durata del deposito o prestito e gli altri termini e condizioni del contratto sono concordati in anticipo al tempo  $t_0$  in cui il contratto viene firmato. Un esempio di deposito con clausola step-up è un deposito con una durata prestabilita di quattro anni, che riceve il 5 % di interessi il primo anno, il 7 % il secondo, 9 % il terzo e 13 % il quarto. L'AAR sulle nuove operazioni, che è rilevato al tempo  $t_0$  nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, consiste nella media geometrica dei fattori «1 + tasso di interesse». In linea con l'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), le BCN possono richiedere agli operatori segnalanti di applicare il TEDS per questo tipo di prodotto. L'AAR sulle consistenze che è rilevato dal tempo  $t_0$  al tempo  $t_3$  è il tasso applicato dal soggetto segnalante nel momento del calcolo del tasso di interesse della IFM, ovvero nell'esempio del deposito con una durata prestabilita di quattro anni, 5 % al tempo  $t_0$ , 7 % al tempo  $t_1$ , 9 % al tempo  $t_2$  e 13 % al tempo  $t_3$ .
3. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti assunti come parte di linee di credito hanno lo stesso significato loro attribuito e sono classificati come nella parte 2 dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Solo gli importi in essere, ovvero gli importi ritirati non ancora ripagati nel contesto di una linea di credito sono considerati come nuove operazioni e trovano riscontro nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Gli importi resi disponibili attraverso una linea di credito, che non sono stati ritirati o che sono già stati ripagati, non sono considerati, né come nuove operazioni né come consistenze.

4. Un contratto «polifunzionale» permette al cliente di ricorrere a prestiti su diversi tipi di forme tecniche fino a un certo importo massimo applicabile a tutti i prestiti interessati. Al momento dell'accordo su un contratto polifunzionale, non sono specificati la forma specifica che il prestito potrà assumere e/o il momento in cui verrà utilizzato e/o il tasso di interesse, in quanto potrebbe essere concordata una gamma di possibilità di utilizzo. Tale contratto polifunzionale non è rilevato nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Tuttavia, non appena si concretizza un utilizzo a valere su tale tipologia di contratto, il contratto è rilevato nella corrispondente voce delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, sia nelle nuove operazioni sia nelle consistenze.
5. Possono sussistere dei depositi a risparmio con un interesse base più un premio di fedeltà e/o crescita. Al momento in cui il deposito è collocato, non è certo se il premio verrà pagato o meno. Il pagamento dipende dalla ignota attitudine futura al risparmio della famiglia o della società non finanziaria. Per convenzione, tali premi di fedeltà o crescita non sono inclusi nell'AAR sulle nuove operazioni. L'AAR sulle consistenze comprende sempre gli interessi applicati dal soggetto segnalante al tempo del calcolo dei tassi di interesse della IFM. Di conseguenza, nel caso in cui il suddetto premio di fedeltà o crescita sia erogato dal soggetto segnalante, questo è riportato nelle statistiche sulle consistenze.
6. I prestiti possono essere offerti alle famiglie o alle società non finanziarie con contratti derivati collegati, ovvero con un interest rate swap/cap/floor ecc. Per convenzione, tali contratti derivati collegati non sono inclusi nell'AAR sulle nuove operazioni. L'AAR sulle consistenze comprende sempre i tassi di interesse applicati dal soggetto segnalante al tempo in cui sono calcolati i tassi di interesse della IFM. Di conseguenza, qualora tale contratto derivato sia esercitato e il soggetto segnalante conseguentemente modifichi il tasso di interesse applicato alla famiglia o alla società non finanziaria, questo è rilevato nelle statistiche sulle consistenze.
7. I depositi possono essere offerti comprendendo due componenti: un deposito con durata prestabilita a cui viene applicato un tasso di interesse fisso e un contratto derivato incorporato avente un rendimento collegato all'andamento di un determinato indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale, a condizione che sia garantito un rendimento minimo dello 0 %. La scadenza di entrambe le componenti può essere uguale o differente. L'AAR sulle nuove operazioni comprende il tasso di interesse per il deposito con durata prestabilita, in quanto rispecchia l'accordo tra il depositante e l'operatore segnalante ed è noto al momento in cui il danaro viene investito. Il rendimento sull'altra componente del deposito collegata all'andamento di un indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale è conosciuto solo ex post quando il prodotto matura e pertanto non può essere rilevato dai tassi sulle nuove operazioni. Pertanto, è rilevato solo il rendimento minimo garantito (di norma lo 0 %). L'AAR sulle consistenze comprende sempre il tasso di interesse applicato dal soggetto segnalante al tempo in cui sono calcolati i tassi di interesse della IFM. Fino al giorno della scadenza, il tasso sui depositi con durata prestabilita è incluso così come il rendimento minimo garantito sui depositi contenenti i derivati incorporati. Solo al momento della scadenza i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze rispecchiano l'AAR corrisposto dal soggetto segnalante.
8. I depositi con una scadenza oltre due anni come definiti alla parte 2 dell'allegato II del Regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) possono contenere conti di risparmio previdenziale. La maggior parte dei conti di risparmio previdenziale può essere investita in titoli e il tasso di interesse sui conti dipende pertanto dal rendimento dei titoli sottostanti. La restante parte dei conti di risparmio previdenziale può essere tenuta in contanti e il tasso di interesse è determinato dall'ente creditizio o altra istituzione nello stesso modo degli altri depositi. Al momento in cui il deposito è costituito, il rendimento totale per la famiglia del conto di risparmio previdenziale non è noto e può anche essere negativo. Inoltre, al momento in cui il deposito è costituito, tra la famiglia e l'ente creditizio o altra istituzione è concordato un tasso di interesse che si applica solo alla parte depositata, mentre non si applica alla parte investita in titoli. Pertanto, solo la parte del deposito che non è investita in titoli è segnalata nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. L'AAR sulle nuove operazioni che è segnalato è il tasso concordato tra la famiglia e il soggetto segnalante per la parte depositata al momento in cui il deposito è costituito. L'AAR sulle consistenze è il tasso applicato dal soggetto segnalante alla parte depositata del conto di risparmio previdenziale alla data del calcolo del tasso di interesse della IFM.
9. I piani di risparmio per prestiti per le abitazioni sono piani di risparmio a lungo termine, che possono avere un basso rendimento, ma che, dopo un certo periodo di risparmio, danno alla famiglia o alla società non finanziaria il diritto ad un prestito per l'acquisto di un'abitazione ad un tasso agevolato. In linea con la parte 2 dell'allegato II del Regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), tali piani di risparmio sono classificati tra i depositi con durata prestabilita oltre due anni finché sono utilizzati come depositi. Non appena sono trasformati in un prestito, sono classificati come prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione. Gli operatori segnalanti segnalano come nuova operazione di deposito il tasso di interesse che viene concordato al momento in cui il deposito iniziale è costituito. L'ammontare corrispondente delle nuove operazioni è l'importo di danaro che è stato depositato. L'incremento nel tempo di tale ammontare sul deposito è incluso solo nelle consistenze. Nel momento in cui il deposito è trasformato in un prestito, quest'ultimo è rilevato come nuova operazione di prestito. Il tasso di interesse è il tasso agevolato offerto dal soggetto segnalante. Il fattore ponderale è l'intero ammontare del prestito erogato alla famiglia o alla società non finanziaria.

10. In linea con la parte 2 dell'allegato II del Regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), i depositi costituiti secondo il piano regolamentato francese per le abitazioni plan d'épargne-logement (PEL) sono classificati come depositi con durata prestabilita oltre due anni. L'amministrazione pubblica regola le condizioni per questi PEL e fissa il tasso di interesse, che resta invariato per l'intera durata del deposito, ovvero ogni «generazione» di PEL è legata al medesimo tasso di interesse. I PEL sono mantenuti per almeno quattro anni e ogni anno il cliente deposita un importo minimo prestabilito, ma è autorizzato ad incrementare i versamenti in qualsiasi momento durante il corso del piano. I soggetti segnalanti segnalano il deposito iniziale all'apertura di un nuovo PEL come nuova operazione. L'ammontare di danaro che è inizialmente investito nel PEL può essere molto modesto, e ciò significa che anche il fattore ponderale attribuito al tasso su nuove operazioni sarà relativamente basso. Tale approccio assicura che il tasso sulle nuove operazioni rispecchi sempre le condizioni della generazione attuale di PEL. Le variazioni del tasso di interesse applicato ai nuovi PEL sono riflesse nel tasso sulle nuove operazioni. La reazione dei consumatori in termini di spostamento di portafoglio da altri depositi a lungo termine verso i PEL preesistenti non è riflessa nei tassi di interesse sulle nuove operazioni, ma solo nei tassi sulle consistenze. Al termine del periodo di quattro anni, il cliente può chiedere un prestito ad un tasso agevolato oppure rinnovare il contratto. In linea con quanto previsto nella parte 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), il suddetto rinnovo del PEL non è considerato una nuova operazione, visto che è effettuato automaticamente senza alcun coinvolgimento attivo da parte del cliente e che i termini e le condizioni del contratto, incluso il tasso di interesse, non sono rinegoziati. Al rinnovo del contratto, il cliente è autorizzato ad effettuare depositi supplementari, fermo restando che le consistenze non superino un massimale prestabilito e il contratto non superi una durata massima prestabilita. Se il massimale o la durata massima sono raggiunti, il contratto viene congelato. Finché il danaro è lasciato sul libretto di risparmio, la famiglia o la società non finanziaria mantiene i diritti di prestito e riceve ancora interessi in conformità delle condizioni prevalenti al momento dell'apertura del PEL. L'amministrazione pubblica eroga un sussidio sotto forma di corresponsione di interessi in aggiunta a quelli derivanti dal tasso di interesse offerto dall'ente creditizio o altra istituzione. In linea con la parte I dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) solo la parte relativa agli interessi offerti dall'ente creditizio o altra istituzione è inclusa nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il sussidio dell'amministrazione pubblica, che viene corrisposto tramite ma non dall'ente creditizio o altra istituzione, è ignorato.
11. I tassi di interesse negativi sui depositi dovrebbero essere inclusi nei tassi di interesse delle IFM a condizione che tali tassi non siano eccezionali tenuto conto delle condizioni di mercato.
-



ALLEGATO IV.

Tabella 1

Strumento	Settore della controparte	Totale	IFM					Istituzioni diverse dalle IFM										
			di cui posizioni intragruppo	BCN	Fino a 1 anno	Oltre 1 anno e fino a 2 anni	Oltre 2 anni	Amministrazioni pubbliche e (S.13)	Società non finanziarie (S.11)				Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)			AIF, fondi di investimento diversi dai FCM e IAFP		
									Totale	Fino a 1 anno	Oltre 1 anno		Totale	Per l'acquisto di un'abitazione		Per consumo e altre finalità		AIF e fondi di investimento diversi dai FCM
Cassa	Totale																	
Prestiti	Area dell'euro	*					†	†	†			†				†		
	Residenti nazionali																	
	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali																	
	Resto del mondo	**																
di cui prestiti in euro di cui scoperti in euro <sup>1)</sup> di cui prestiti sindacati	Area dell'euro																	
	Area dell'euro																	
	Area dell'euro																	
	Residenti nazionali																	
di cui operazioni a pronti con patto di rivendita a termine con controparti centrali	Residenti nazionali																	
	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali																	
Titoli di debito	Area dell'euro	*							Q							Q	Q	
	Residenti nazionali						*	*										
	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali						*	*										
	Resto del mondo	**	Q				Q	Q										
Quote/partecipazioni in FCM	Area dell'euro																	
	Residenti nazionali																	
	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali																	
	Resto del mondo	**																
Azioni e altre partecipazioni e quote/partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM	Area dell'euro								*									
	Residenti nazionali																	
	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali																	
	Resto del mondo	**																
Attività non finanziarie (incl. capitale fisso)	Totale																	
	Area dell'euro																	
Altre attività di cui strumenti finanziari derivati	Totale																	
	Area dell'euro		Q						Q									
	Resto del mondo	Q																

1) Tali serie sono richieste a integrazione della trasmissione relativa a TIFM su base individuale. In particolare, il requisito relativo agli scoperti copre i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, i crediti da carte di credito a saldo e revolving

	Indicatori mensili delle consistenze in essere.
Q	Indicatori trimestrali delle consistenze in essere.
*	Serie ausiliarie: combinazione di tutti gli aggiustamenti
**	Serie ausiliarie: combinazione di tutti gli aggiustamenti; le BCN possono decidere di segnalare i soli effetti connessi alle riclassificazioni, ove ciò riduca gli oneri di segnalazione.
†	Trasferimento dei prestiti (acquisizioni meno cessioni)

Tabella 2

Strumento	Settore della controparte	Totale			IFM		Istituzioni diverse dalle IFM							
		Fino a 1 anno	Oltre 1 anno e fino a 2 anni	Oltre 2 anni	di cui posizioni infragruppo	BCN	Amministrazioni centrali	Società non finanziari e (S.11)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)	Altro				
										AIF e fondi di investimento diversi dai FCM	IAFP	Altre amm.ni pubbl.		
<b>Depositi</b>														
Totale	Area dell'euro				*			**						
	Residenti nazionali													
	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli													
di cui in euro	Resto del mondo	**												
Depositi in M3	Totale	Q												
overnight	Area dell'euro							**	**	**				
di cui in euro <sup>1)</sup>	Residenti nazionali													
con durata prestabilita	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali													
Fino a 1 anno	Area dell'euro													
Tra 1 anno e 2 anni	Residenti nazionali													
	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali													
rimborsabili con preavviso fino a 3 mesi	Residenti nazionali													
di cui in euro <sup>1)</sup>	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali													
operazioni pronti contro termine non condotte tramite controparti centrali	Area dell'euro													
	Residenti nazionali													
	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali													
Depositi non inclusi in M3	Area dell'euro							**	**	**				
con durata prestabilita oltre 2 anni	Residenti nazionali													
	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali													
rimborsabili con preavviso fino a 3 mesi	Residenti nazionali													
di cui in euro <sup>1)</sup>	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali													
operazioni pronti contro termine condotte tramite controparti centrali	Area dell'euro													
	Residenti nazionali													
	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali													
Titoli di debito emessi in euro	Totale	**												
in valuta estera														
Capitale e riserve	Totale	**												
Altre passività	Totale													
di cui strumenti finanziari derivati	Area dell'euro				Q									
	Resto del mondo	Q												

1) Tali serie sono richieste a integrazione della trasmissione relativa TIFM su base individuale. In particolare, il requisito relativo agli scoperti copre i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, i crediti da carte di credito a saldo e revolving

Q	Indicatori mensili delle consistenze in essere.
*	Indicatori trimestrali delle consistenze in essere.
**	Serie ausiliarie: combinazione di tutti gli aggiustamenti.

Serie ausiliarie: combinazione di tutti gli aggiustamenti; le BCN possono decidere di segnalare i soli effetti connessi alle riclassificazioni, ove ciò riduca gli oneri di segnalazione.

Tabella 3

**CATEGORIE DI STRUMENTI PER I TASSI DI INTERESSE SULLE CONSISTENZE IN ESSERE**

Settore	Tipo di strumento	Scadenza originaria	Obbligo di segnalazione	
Depositi in EUR	Dalle famiglie	Fino a 2 anni	AAR	
		Oltre 2 anni	AAR	
	Da società non finanziarie	Fino a 2 anni	AAR	
		Oltre 2 anni	AAR	
Prestiti in EUR	Alle famiglie	Per l'acquisto di un'abitazione	Fino a un anno	
			Oltre 1 anno e fino a 5 anni	
			Oltre 5 anni	
		Per consumo e altre finalità	Fino a un anno	AAR
			Oltre 1 anno e fino a 5 anni	AAR
			Oltre 5 anni	AAR
	A società non finanziarie	Totale	Fino a un anno	AAR
			Oltre 1 anno e fino a 5 anni	AAR
Oltre 5 anni			AAR	

**CATEGORIE DI STRUMENTI PER I TASSI DI INTERESSE SULLE NUOVE OPERAZIONI**

Settore	Tipo di strumento	Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse	Obbligo di segnalazione	
Depositi in EUR	Dalle famiglie	Overnight *	AAR	
		Con durata prestabilita	Scadenza fino a 1 anno	AAR, ammontare
			Scadenza oltre 1 anno e fino a 2	AAR, ammontare
	Scadenza oltre 2 anni		AAR, ammontare	
		Rimborsabili con preavviso *	Fino a 3 mesi	AAR
			Oltre 3 mesi	AAR
		Da società non finanziarie	Overnight *	
	Con durata prestabilita		Scadenza fino a 1 anno	AAR, ammontare
			Scadenza oltre 1 anno e fino a 2	AAR, ammontare
			Scadenza oltre 2 anni	AAR, ammontare
	Pronti contro termine			

Prestiti in EUR

Alle famiglie

	Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving *	AAR	
Per consumo	Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno	AAR, ammontare	
	Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5 anni	AAR, ammontare	
	Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni	AAR, ammontare	
Per l'acquisto di un'abitazione	Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno	AAR, ammontare	
	Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5 anni	AAR, ammontare	
	Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10 anni	AAR, ammontare	
	Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni	AAR, ammontare	
Per altri scopi	Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno	AAR, ammontare	
	Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anni e fino a 5 anni	AAR, ammontare	
	Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni	AAR, ammontare	
A società non finanziarie	Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving *	AAR	
	Altri prestiti fino a 0,25 milioni di EUR	Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi	AAR, ammontare
		Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno	AAR, ammontare
		Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3 anni	AAR, ammontare
		Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5 anni	AAR, ammontare
		Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10 anni	AAR, ammontare
		Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni	AAR, ammontare
	Altri prestiti oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione di EUR	Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi	AAR, ammontare
		Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno	AAR, ammontare
		Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3 anni	AAR, ammontare
		Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5 anni	AAR, ammontare
		Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10 anni	AAR, ammontare
		Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni	AAR, ammontare
	Prestiti oltre l'ammontare di 1 milione di EUR	Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno	AAR, ammontare
		Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anni e fino a 5 anni	AAR, ammontare
		Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni	AAR, ammontare

\* Per questi indicatori i volumi delle operazioni sono incluse nello schema di segnalazione per le singole VdB.

## ALLEGATO V

## PARTE 1

**Statistiche sull'aggregato soggetto a riserva**

Tabella 1

**Dati delle voci di bilancio necessari per compilare le statistiche sull'aggregato soggetto a riserva**

VOCI DI BILANCIO	<b>Mondo</b>	<b>Totale</b>
<b>PASSIVITÀ</b>	Tutte le controparti, ad eccezione degli enti creditizi dell'Eurosistema e dell'are dell'euro soggetti all'obbligo di riserve minime.	
<b>9 Depositi (tutte le valute)</b>		
9.1 A vista		
9.2 Con durata prestabilita - fino a 2 anni	R1	
9.3 Rimbors. con preavviso - fino a 2 anni		
<b>9 Depositi (tutte le valute)</b>		
9.2 Con durata prestabilita - oltre 2 anni	R2	
9.3 Rimbors. con preavviso - oltre 2 anni		
9.4 Operazioni di pronti contro termine	R3	
<b>11 Titoli di debito emessi (tutte le valute)</b>		
Fino a 2 anni	R4	
Oltre 2 anni <sup>(1)</sup>		R5

<sup>(1)</sup> I titoli di debito emessi con durata prestabilita di oltre due anni includono altresì gli importi dei titoli detenuti da altri enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva, e dalla BCE o dalle BCN degli Stati membri partecipanti.

Tabella 2

**Dati delle voci di bilancio necessari a fini di controllo**

	<b>A. Residenti nazionali</b>
	Non altrimenti classificato
Detrazione forfettaria	R6

**Calcolo della detrazione forfettaria aggregata a fini di controllo (R6):**

Ai fini del calcolo della detrazione forfettaria aggregata, le BCN adottano il minore tra:

- le voci dell'aggregato soggetto a riserva moltiplicate per il coefficiente di riserva applicabile, in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1); e
- la detrazione forfettaria specificata all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Le BCN aggregano tali importi tra tutti gli enti creditizi obbligati a detenere riserve, tenendo altresì conto delle norme applicabili alle detrazioni forfettarie degli enti creditizi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), se del caso.

## PARTE 2

*Statistiche sul macrocoefficiente***Dati sulle voci di bilancio degli enti creditizi ai fini della compilazione del macrocoefficiente**

VOCI DI	A. Residenti nazionali		B. Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali		C. Resto del mondo	D. Totale
	IFM	Istituzioni diverse dalle IFM	IFM	Istituzioni diverse dalle IFM		
<b>BILANCIO</b>						
<b>PASSIVO</b>						
<b>11. Titoli di debito emessi</b> (tutte le valute)						
Fino a 2 anni						<b>MR1</b>
<b>ATTIVO</b>						
<b>3. Titoli di debito detenuti</b> (tutte le valute)						
Fino a 2 anni	<b>MR2</b>		<b>MR3</b>			

ALLEGATO VI

Tabella 1

Informazioni statistiche da segnalare sugli uffici dei conti correnti postali e sulle amministrazioni centrali

Consistenze in essere, aggiustamenti da rivalutazione e aggiustamenti da riclassificazione (mensili) <sup>(1)</sup>

VOCI DI BILANCIO	Area dell'euro										B. Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali																													
	IFM	A. Residenti nazionali							B. Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali			Istituzioni diverse dalle IFM																												
		IFM	Istituzioni diverse dalle IFM		Altri residenti		Fondi di investimento diversi dal FCM (S.124)	Altre intermedie finanziarie + ausiliarie + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Società non finanziarie (S.13)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)	FM	Istituzioni diverse dalle IFM		Altri residenti			Fondi di investimento diversi dal FCM (S.124)	Altre intermedie finanziarie + ausiliarie + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Società non finanziarie (S.13)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)																
<b>ATTIVITÀ</b>																																								
<b>1 Cassa</b>																																								
<b>2 Crediti</b>																																								
<b>3 Titoli di debito detenuti</b>																																								
<b>4 Quote o partecipazioni in FCM</b>																																								
<b>PASSIVITÀ</b>																																								
<b>5 Depositi</b>																																								
<b>5.1 A vista</b>																																								
<b>5.2 Con durata prestabilita</b>																																								
<b>5.3 Rimborstabili con preavviso</b>																																								
<b>5.4 Operazioni di pronti contro termine</b>																																								
<b>5z Valute estere</b>																																								
<b>5.1z A vista</b>																																								
<b>5.2z Con durata prestabilita</b>																																								
<b>5.3z Rimborstabili con preavviso</b>																																								
<b>5.4z Operazioni di pronti contro termine</b>																																								

(1) Consistenze in essere e aggiustamenti da riclassificazione da segnalare per tutte le voci. Aggiustamenti da rivalutazione da segnalare solo per le caselle indicate con un #.

## ALLEGATO VII

## INDICATORI FINANZIARI STRUTTURALI (IFS) DEGLI ENTI CREDITIZI

1. **Numero di uffici (filiali locali) di tutti gli enti creditizi (EC) nello Stato membro.** «Ufficio» si riferisce a una sede di attività topograficamente localizzata. Si devono escludere gli uffici di unità istituzionali che non sono EC, anche se appartengono allo stesso gruppo di EC (gruppo bancario).
2. **Numero di occupati presso EC.** Questo indicatore si riferisce al numero degli occupati presso tutti gli EC residenti nel corso dell'anno di riferimento. Le BCN seguono il concetto utilizzato nel segnalare la voce «Occupati nazionale (Employment domestic)» per il RIAD ai sensi dell'indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16). Si escludono gli occupati presso unità istituzionali che non sono EC, anche se tali enti appartengono a un gruppo bancario. Ove non siano disponibili dati effettivi, le BCN forniscono una stima.
3. **Numero di filiali di EC di altri Stati membri.** Questo indicatore si riferisce al numero di filiali di EC residenti nello Stato membro dichiarante i cui EC controllanti finali erano residenti in altri Stati membri alla fine del periodo di riferimento. Le filiali che sono controllate in ultima istanza da EC nazionali devono essere escluse.
4. **Totale attivo delle filiali di EC di altri Stati membri.** Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all'indicatore «numero di filiali di EC di altri Stati membri dell'UE» alla fine del periodo di riferimento.
5. **Numero di società controllate da EC di altri Stati membri.** Questo indicatore si riferisce al numero di società controllate di EC residenti nello Stato membro dichiarante i cui EC controllanti finali erano residenti in altri Stati membri alla fine del periodo di riferimento. Le società controllate che sono controllate in ultima istanza da EC nazionali devono essere escluse.
6. **Totale attivo delle società controllate da EC di altri Stati membri.** Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all'indicatore «numero di società controllate da EC di altri Stati membri».
7. **Numero di filiali di EC di paesi terzi.** Questo indicatore si riferisce al numero di filiali di EC residenti nello Stato membro dichiarante i cui EC controllanti finali erano residenti in paesi che non erano Stati membri alla fine del periodo di riferimento. Le filiali che sono controllate in ultima istanza da EC nazionali devono essere escluse.
8. **Totale attivo delle filiali di EC di paesi terzi.** Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all'indicatore «numero di filiali di EC di paesi terzi».
9. **Numero di società controllate di EC di paesi terzi.** Questo indicatore si riferisce al numero di società controllate di EC residenti nello Stato membro dichiarante i cui EC controllanti finali erano residenti in paesi che non erano Stati membri alla fine del periodo di riferimento. Le società controllate che sono controllate in ultima istanza da EC nazionali devono essere escluse.
10. **Totale attivo delle società controllate di EC di paesi terzi.** Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all'indicatore «numero di società controllate di EC di paesi terzi».
11. **Numero di filiali di EC di Stati membri dell'area dell'euro.** Questo indicatore si riferisce al numero di filiali di EC residenti nello Stato membro dichiarante i cui EC controllanti finali erano residenti in Stati membri dell'area dell'euro (diversi dallo Stato membro dichiarante) alla fine del periodo di riferimento. Le filiali che sono controllate in ultima istanza da EC nazionali devono essere escluse.
12. **Totale attivo delle filiali di EC di Stati membri dell'area dell'euro.** Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all'indicatore «numero di filiali di EC di Stati membri dell'area dell'euro».



13. **Numero di società controllate da EC di Stati membri dell'area dell'euro.** Questo indicatore si riferisce al numero di società controllate residenti nello Stato membro dichiarante i cui EC controllanti finali erano residenti in Stati membri dell'area dell'euro (diversi dallo Stato membro dichiarante) alla fine del periodo di riferimento.
14. **Totale attivo delle società controllate da EC di Stati membri dell'area dell'euro.** Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all'indicatore «numero di società controllate da EC di Stati membri dell'area dell'euro».
15. **Quota dei cinque maggiori EC sul totale attivo («CR5»).** Questo indicatore si riferisce alla concentrazione dell'attività bancaria. Per calcolarlo, le BCN devono utilizzare il seguente approccio aggregato non consolidato: (a) fanno una graduatoria dei totali di bilancio degli EC segnalanti; e (b) calcolano (i) la somma dei cinque maggiori totali di bilancio e (ii) la somma dei totali di bilancio; e (c) calcolano il rapporto di (i) su (ii). I dati da segnalare alla BCE devono essere espressi in percentuale, ad esempio un valore di 72.4296% deve essere segnalato come 72.4296 e non come 0.7243. Sebbene la composizione delle cinque maggiori banche possa cambiare nel corso del tempo, le BCN devono fornire solamente le quote dei cinque maggiori EC in un momento preciso (fine dicembre dell'anno di riferimento). Ai fini di tale indicatore, le BCN possono, ove specificamente concordato con la BCE, trattare specifici EC collegati in un gruppo come un singolo EC laddove ciò fornisca una rappresentazione più significativa della concentrazione del settore bancario.
16. **Indice Herfindahl (IH) per il totale attivo EC.** Analogamente al precedente, questo indicatore riguarda la concentrazione dell'attività bancaria. Le BCN devono seguire per quanto possibile un approccio aggregato. In questo caso, il calcolo dell'IH deve comprendere il bilancio aggregato di ciascun EC del gruppo, utilizzando ove disponibili, le informazioni contabili contenute nei bilanci annuali di tali istituzioni. Laddove non tutti gli EC minori segnalino i dati, allora i dati vanno estrapolati.

L'IH si ottiene sommando i quadrati delle quote di mercato di tutti gli EC coinvolti nel settore bancario e si deve segnalare alla BCE secondo la formula seguente:

$$HI = \sum_{i=1}^n (X_i / X)^2, \text{ dove:}$$

$n$  = totale EC nello Stato membro

$X_i$  = totale attivo di  $EC_i$

$X = \sum_{i=1}^n X_i$  = totale attivo di tutti gli EC dello Stato membro.

Ai fini di tale indicatore, le BCN possono, ove specificamente concordato con la BCE, trattare specifici EC collegati in un gruppo come un singolo EC laddove ciò fornisca una rappresentazione più significativa della concentrazione del settore bancario.

17. **Indice Herfindahl (IH) per il totale crediti nazionali.** Per questo indicatore, si seguono i principi metodologici adottati per il calcolo dell'*Indice Herfindahl (IH) per il totale attivo EC*. Tuttavia, il totale attivo è sostituito dal totale crediti, che è definito come *l'attivo in prestiti e titoli di debito nei confronti di istituzioni diverse dalle IFM nazionali escluse le amministrazioni pubbliche* <sup>(1)</sup>. Ai fini di tale indicatore, le BCN possono, ove specificamente concordato con la BCE, trattare specifici EC collegati in un gruppo come un singolo EC laddove ciò fornisca una rappresentazione più significativa della concentrazione del settore bancario.

<sup>(1)</sup> Settore S.13 Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010) istituito dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tabella 1.

**Indicatori finanziari strutturali degli enti creditizi (EC)**

	1. Tutti gli EC	2. EC di altri Stati membri dell'UE	3. EC di altri Stati membri dell'area dell'euro	4. EC di tutte le aree diverse dall'UE e dal territorio nazionale
Numero di occupati	N30			
Numero di uffici	N40			
Numero di filiali		N10	N10	N10
Numero di società controllate		N20	N20	N20
Indice Herfindahl per il totale attivo EC	H10			
Indice Herfindahl per il totale crediti nazionali	H20			
Quota dei 5 maggiori EC sul totale attivo (CR5)	S10			
Totale attivo delle filiali		T11	T11	T11
Totale attivo delle società controllate		T12	T12	T12